



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 25/09/2020

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE
TARIFE TARI PER L'ANNO 2020.**

L'anno 2020, addì venticinque (venerdì) del mese di Settembre con inizio della seduta alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero a oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Nominativo	P	A	Nominativo	P	A
1 CIPANI GIANPIERO	x		10 CANDELORO ALESSANDRO	x	
2 BANA FEDERICO	x		11 SANDRINI ARIANNA REGINA	x	
3 GRISI NIRVANA MARIA	x		12 COBELLI MARCELLO	x	
4 BIANCHINI ANNAROSA	x		13 CIATO GIOVANNI	x	
5 BUSSEI MATTEO	x		14 CAGNINI FRANCESCO	x	
6 BANALOTTI ALESSANDRA	x		15 ZAMINATO MANUELA	x	
7 BANDINI PAOLA	x		16 BONETTI MARINA		x
8 COMINI GUALTIERO	x		17 ZAMBELLI STEFANIA		x
9 TOFFOLETTO GIORGIO	x				

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Aldo Silvestri.

Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Luca Serafini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, Giorgio Toffoletto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020.

PRESIDENTE:

Continuiamo la discussione sullo stesso tema, che è un altro punto all'ordine del giorno.

Punto numero 4 all'ordine del giorno:

<<ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020>>.

Prego, Assessore Bussei.

ASSESSORE BUSSEI:

Anche per questo punto, passerei la parola a Cigala, anche perché qua il tema è molto complicato, perché si entra in calcoli e io ho provato a leggerli e a guardarli, sono molto complicati e per questo è stato nominato anche un Revisore esterno.

Comunque adesso vi spiegherà tutta la procedura il nostro funzionario.

DOTTOR CIGALA:

Come stava accennando l'Assessore Bussei, questo è un tema molto, molto complicato. Lo è perché come stavo accennando in precedenza, è intervenuto a regolare questo settore ARERA, questa autorità indipendente che ha iniziato a fissare alcune regole, alcune normative, alcune procedure da seguire.

Qual è la procedura per cercare di sintetizzare... di formazione del PEF e delle tariffe? Il gestore del servizio, nel nostro caso Garda Uno, deve predisporre un Piano finanziario del servizio e tutta una serie di documentazioni e relazioni allegate. Successivamente deve essere effettuata un'operazione di validazione, di verifica dei dati contenuti nel PEF e nelle relazioni allegate, che certifichi che i dati in essa contenuti siano corretti e che tutte le procedure di calcolo del Piano finanziario siano state effettuate seguendo la normativa ARERA, che tra l'altro è recentissima. Perché (...) prima normativa che è stata emanata verso le 2019 e successivamente a causa del Covid, ci sono stati ulteriori due interventi e per cui, di fatto, la definizione del PEF è stata modificata 3/4 volte da Garda Uno e l'ultima versione è arrivata verso metà luglio e poi è iniziata l'attività di ricerca di questo validatore, perché tra l'altro purtroppo la normativa non è nemmeno chiara. Per cui, nella prima fase non si capiva nemmeno chi doveva essere questo validatore, questo perché in tantissime Regioni italiane, anzi tutte tranne, se non ricordo male, l'Emilia Romagna, non esiste un ATO, non esiste un Ambito Territoriale Ottimale a cui potrebbe essere delegata questa attività di validazione. Si è poi ipotizzato che potesse essere il Revisore dei conti, ma purtroppo il Testo Unico Enti Locali non prevede fra le attività e le funzioni attribuite al Revisore questa specifica attività; per cui, molti Revisori si sono rifiutati di svolgere questa ulteriore attività. La soluzione che è stata trovata, tra l'altro in collaborazione con il Comune di Desenzano, che ha fatto un po' da Capofila per i Comuni di Garda Uno, è stato quello di cercare dei preventivi un po' per tutti i Comuni, anche al fine di abbattere i costi, perché fare una verifica di un bilancio come la società di Garda Uno, per un Comune solo ha un costo, fatto per 20 Comuni è la medesima attività, ma può vedere dei costi inferiori.

È stata fatta questa attività di validazione, che ha certificato che il PEF che abbiamo in esame questa sera, in approvazione questa stasera, contenga dati corretti. C'è poi questo passaggio del Consiglio comunale che approva il PEF e le relative tariffe che sono una diretta conseguenza, però la fase effettiva di approvazione finale in realtà è attribuita proprio ad ARERA, perché queste delibere, con tutti gli allegati, dovranno essere inviate ad ARERA entro 30 giorni e ARERA poi provvederà a verificare se tutto quello che è stato fatto è corretto e approvare in via definitiva sia il PEF 2020 sia le tariffe TARI 2020.

Venendo al PEF, al risultato finale, perché evito di entrare nei dettagli della formazione, perché credo che sia complicatissimo a dire poco e ci sono persone che ci hanno dedicato 8/9 mesi, solo a studiare tutte le normative e le evoluzioni di questi PEF. Il PEF di Salò ammonta complessivamente a 2.034.300,00 e rotti euro mi pare, e questa è la cifra che viene ripartita a livello tariffario fra le utenze domestiche e non domestiche nella stessa percentuale 50% / 50%. C'è poi una quota di tariffa fissa e variabile in base alla tipologia di costi; su questi 2.034.300,00, 1.323.497 sono rappresentati da costi considerati fissi dal punto di vista della normativa e 710.864,00 rappresentano, invece, una quota variabile di questi costi. Le utenze domestiche devono coprire 1.017.180, così come le utenze non domestiche 1.017.180.

Che cosa succede in concreto per andare poi all'utente finale con questo PEF, con queste tariffe? Rispetto all'anno precedente in realtà non succede molto, perché se noi andiamo a vedere il risultato del ruolo ordinario 2019 ammontava a 2.020.000 euro circa. Questo PEF porterà a un ruolo di 2.034.000 euro, dal punto di vista dell'utente finale l'aumento è poco significativo, in alcuni casi addirittura si riduce. Ho fatto una piccola simulazione, valutando un appartamento di circa 100 metri quadrati, in tutti i casi sia che l'utente, il componente, rappresenta sia una persona o sei persone o oltre, c'è una riduzione di qualche euro. Al di sotto di 100 metri quadrati c'è una riduzione di tariffa, oltre i 100 metri quadrati dipende, ci saranno dei casi in cui ci sarà qualche piccolo aumento, ma siamo nell'ordine di qualche euro, 5/6 euro nei casi in cui l'aumento è un po' più significativo.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, stesso discorso. Essendo il gettito identico a quello dell'anno precedente, c'è un leggerissimo aumento, mitigato fortemente dal fatto che in questa delibera, che si propone di approvare, c'è il riconoscimento di un abbattimento al 30%, sulla quota variabile della tariffa pagata delle utenze non domestiche, relativamente solo a quelle utenze che sono state danneggiate dall'emergenza, non le utenze che sono rimaste aperte. Farmacie e supermercati evidente non avranno abbattimenti, per fare gli esempi più eclatanti.

Mi fermerei provvisoriamente qui, lasciando spazio ad eventuali richieste di chiarimenti, sperando di essere in grado di darli, perché ripeto sulla parte formazione PEF è complicatissimo riuscire a comprendere i meccanismi di formazione, anche perché aggiungo un aspetto ulteriore, di fatto, si vanno a prendere in esame costi di 2 anni precedenti, perché i costi effettivi se ne vede l'effetto in realtà con 2 anni di ritardo. Non so se avete notato, ci sono dei conguagli sulla tariffa 2020 relativi al 2018, nel 2021 ci sarà una seconda rata di conguaglio del dato 2018, la prima rata di conguaglio dell'anno 2019, per cui è molto molto complicato capire il funzionamento di questo meccanismo.

PRESIDENTE:

Grazie, Dottor Cigala. Prego, Capogruppo Ciato.

CONSIGLIERE CIATO:

Grazie. Come vedete l'argomento è complicato, non poteva essere unito semplicemente con l'argomento precedente. Mi preme dire che tutto è migliorabile e perfettibile, ma ritengo che i dati sulla gestione dei rifiuti, con la documentazione che ci avete fornito, e il bilancio sulla raccolta differenziata, siano positivi. Devo ammetterlo, sono positivi e ci sono segnali di netto miglioramento, sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo del servizio. Anche se, ripeto, tutto è migliorabile, e ci sono aspetti della raccolta differenziata e della gestione dell'isola ecologica che

andrebbero approfonditi per un suo miglioramento.

Come abbiamo visto dal report sulla valutazione del PEF, il Piano Economico e Finanziario, e la validazione è stato per quanto mi riguarda l'unico documento dal quale sono riuscito a comprendere come funziona il meccanismo, e non è stata cosa semplice, e credo di aver capito soltanto una parte di quel meccanismo. Tutto ciò che viene aggiunto ai servizi già in essere, entrerà in bolletta, modificando le tariffe.

Tutte le scelte che verranno da oggi in poi richieste in aggiunta come servizi, dovranno essere valutate anche in termini di costi finali a carico degli utenti. Al fine dell'applicazione della tariffa o delle tariffe, se sotto l'aspetto strettamente formale e procedurale non rilevo nulla, non c'è nulla da eccepire. Al contrario nel merito della suddivisione delle spese osservo che per la complessità della materia e delle direttive di ARERA - riprendo quello che ha detto il funzionario Cigala - l'unico documento che ci consente è l'incarico affidato da Garda Uno, ad uno studio esterno che è andato a sindacare su tutti i punti del ciclo dei rifiuti”.

Prima di procedere, vorrei fare una domanda all'Assessore all'ambiente e all'ecologia che segue questo tema. Ho visto che il certificato di validazione parla di un incremento del 4,8% del PEF 2020, rispetto a quello dell'anno precedente 2019, cosa vuol dire? Che le tariffe, di fatto, hanno subito un aumento di quella percentuale? Perché si parla, altrimenti non avrebbe senso indicare che c'è stata una variazione del 4,8%. Sono stati portati dagli esempi, ma bisogna dire dove questo 4,8% è stato collocato.

Inoltre, sempre dalla validazione, per aiutare, pagina 12 dice: “Qualora il perimetro gestionale ovvero i percorsi della raccolta e le quantità del servizio dovessero rimanere invariati, le tariffe non possono eccedere dell'1,6% rispetto al PEF”, al Piano Esecutivo Finanziario. A tutela dei cittadini sarebbe bello poter capire o avere delucidazioni, se questa sera ci dovessero essere difficoltà dagli Enti preposti, mi riferisco al Garda Uno, su quale di questi due dati incidono o influiscono gli uni sugli altri.

In tema di costi e di tariffe, ho visto che sono stati abbonati i costi relativi alle componenti SC, dopo dirò cosa sono ma non lo sapevo nemmeno io, non vorrei peccare di presunzione, e FOC ai Comuni di Magasa e di Valvestino e distribuiti sui costi dei restanti 22 Comuni, sono 24 con Magasa e Valvestino, e anche se la motivazione addotta per lo scomputo è che le persone servite sono poche, va rilevato che i costi o meglio che le voci che costituiscono questi costi, potrebbero essere importanti per la particolare posizione delle isole ecologiche, che non sono facilmente raggiungibili, sono in posizioni per cui ci vuole molto tempo a raggiungerle.

Infatti, SC, che è il servizio comune, in questa voce ci sono postazioni assegnate, telecomunicazioni assegnati, che vuol dire tutti i meccanismi telematici di entrata ed uscita, la pesatura, eccetera, costano tanto quanto gli altri, ma soprattutto manutenzione e costo degli interventi effettuati per ciascuna attività. Vuol dire che l'operatore per arrivare in su, ci impiega molto più tempo che non andare a Calcinato o a Desenzano.

Non tanto per il passato, per ciò che è già stato quantificato, quanto per il futuro sarebbe interessante conoscere se si intende abbonare detti costi, caricandoli sulle tariffe dei nostri concittadini, oppure se si è trattato di una situazione temporanea volta a risolvere pendenze precedenti che già esistevano per tantissime altre situazioni perché sono Comuni disagiati. In particolare bisognerà conoscere di quali importi stiamo parlando, se sono importi irrisori o se sono importi importanti. La considerazione è che se dovessero essere visibili è giusto aiutarli, ma se dovessero essere importanti e caricare le tariffe sui nostri concittadini, dobbiamo fare maggiore attenzione.

Ultimo aspetto che mi preme sottolineare è l'amianto. Se leggiamo tra i vari documenti forniti, c'è l'appendice 2. L'appendice 2 a pagina 4, dice, leggo testualmente: “Sul territorio del Comune non è svolta né dal gestore Garda Uno, né dal Comune, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche. I costi di eventuali raccolte di amianto abbandonato sul territorio sono sostenuti dall'Ente locale e attribuiti alla fiscalità generale”. Il che vuol dire che ce li troviamo, non viene smaltito, ce lo dobbiamo trovare nei costi della fiscalità generale. Nel nostro territorio esistono situazioni con presenza di amianto, del resto come in tutto il territorio nazionale e non solo.

L'amianto è un minerale pericoloso per la salute e va smaltito con molte cautele, ed i costi sono notevoli per questo pericolo che rappresenta. Quello che mi farebbe piacere conoscere, e che

sarebbe importante attuare, è se esiste un Piano amianto che sgravi le responsabilità del Sindaco, perché noi abbiamo una normativa, il D. lgs. 81, che attribuisce al Sindaco le responsabilità in questa materia, ovvero se si è provveduto a un censimento di tutti questi immobili in maniera tale da mettere in mora sin d'ora tutti coloro che hanno presenza di amianto, in maniera tale che non lo smaltiscano illegalmente o non abbiano a gravare sulla fiscalità generale. Questo anche a tutela di coloro che hanno già smaltito o che non vogliono trovarsi spese inutili sulle tariffe, visto che sono importi importanti. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Consigliere Ciato. Se qualcuno deve rispondere. Assessore Bana.

ASSESSORE BANA:

Per quanto riguarda quel 4%, che diceva il Consigliere Ciato, molto probabilmente è dovuto anche ai prezzi che sono cambiati. Nel senso, la carta non viene più pagata come veniva pagata una volta, noi avevamo il mercato, soprattutto il Garda Uno aveva in pratica "rapporti" anche con lo smaltimento verso la Cina e tutte quelle menate lì, vengono pagati di meno e c'è questo... Per quanto riguarda il discorso dall'amianto, ricordo bene che come Assessore all'ambiente, già nella passata Amministrazione, era stato fatto un Piano in collegamento anche con la Guardia di Finanza navale, dove erano state visionate alcune criticità, e su queste criticità le singole aziende dovevano riportare un proprio Piano di smaltimento amianto e questo è stato fatto. Ci potrebbero essere ulteriori criticità, che se venissero alla luce non ci si tirerà indietro a risolverle.

PRESIDENTE:

Prego.

CONSIGLIERE CIATO:

Difatti in mora i proprietari di questi immobili con presenza di amianto, sono stati avvisati? Questo sempre a tutela di tutti, della salute di tutti e soprattutto dei costi.

ASSESSORE BANA:

Questi che sono stati chiamati, hanno dovuto far fare una relazione ben dettagliata, da tecnici responsabili per lo smaltimento dell'amianto, perché l'amianto non è che debba essere per forza smaltito nell'immediato, può essere incapsulato, ci sono delle ditte, è stato dato un incarico...

(Voce da fuori microfono)

ASSESSORE BANA:

Rispondo perché, (...) ci sono relazioni agli uffici dove è stato richiesto, chi poteva mantenere e procrastinare lo smaltimento dell'amianto con incapsulamento o sistemi similari, l'ha fatto. Queste relazioni poi vanno...

(Voce da fuori microfono)

PRESIDENTE:

Prego, Sindaco.

SINDACO:

Essendo cosciente del fatto che ho delle responsabilità sotto questo profilo, posso assicurare che sono stati fatti una serie di accertamenti, sulla base di precise segnalazioni della Guardia di Finanza nella precedente Amministrazione. Non capisco che cosa c'entri questa cosa con il punto all'ordine del giorno, è una curiosità. È ovvio che eventuali costi per lo smaltimento dell'amianto non ricadranno sulla popolazione salodiana, ma ricadono su quei privati che hanno questo tipo di problematica, a meno che, ripeto, non si tratti di edifici di proprietà comunale.

È ovvio che c'è anche un problema di privacy, per cui adesso non posso dire quali sono le aziende, o le ditte, o le case o i privati nei quali si sono rilevate delle problematiche relative all'amianto. Posso assicurare, vedo che c'è qui anche la responsabile dirigente dell'ufficio tecnico, che ha seguito personalmente questa cosa sulle segnalazioni che sono tutte fatte a suo tempo dalla Guardia di Finanza, che tutto quello che si doveva cercare di fare per provare a risolvere questo problema, ammesso e non concesso che poi ci fossero sempre dei problemi, le questioni sono state affrontate.

Come diceva l'Assessore all'ambiente, poi non tutti questi interventi devono essere realizzati immediatamente, ci sono delle procedure cosiddette di incapsulamento, che prevedono la possibilità di farlo con... ci sono delle richieste che sono state fatte dai tecnici. Quei pochi casi che ci sono stati segnalati sono stati e sono attualmente monitorati, e il costo, perché mi pare che questo sia l'unico nesso che c'è tra questo punto all'ordine del giorno con la questione dell'amianto, il costo degli eventuali smaltimenti non sono ricaduti e non ricadranno sui cittadini salodiani in genere, mi sembra abbastanza evidente.

PRESIDENTE:

Grazie, Sindaco. Prego, Consigliere Ciato.

CONSIGLIERE CIATO:

Sindaco, il nesso è il costo e Garda Uno lo ha specificato nella seconda appendice a precisazione di questo, e la mia preoccupazione è che eventuali costi, oltre che per la salute, ricadano sui cittadini. La risposta è stata chiara, sono soddisfatto.

PRESIDENTE:

Grazie, Consigliere Ciato. Se vogliamo passare alla dichiarazione di voto dichiarazione.

CONSIGLIERE COMINI:

Dichiarazione di voto favorevole. Quando sono arrivato in possesso di questa consistente documentazione, io mi ero provato ad accingere a cercare di capirci qualcosa, ma devo dire che nonostante a suo tempo avessi preso 30 in matematica finanziaria, non sono riuscito a venire a capo e poi ho detto: "L'hanno fatto dei tecnici valenti, per cui mi fido di questo lavoro" perché credo che bisogna essere molto esperti e poi è stato detto che è stato un lavoro durato parecchi mesi. Per cui, noi prendiamo atto di tutti i dati che ci sono stati forniti e sulla base di questo sono state impostate, come il Dottor Cigala ha detto, o verranno impostate le nuove tariffe.

Ben venga il fatto che i cittadini pagheranno questa volta in un'unica rata, al 16 dicembre. Tra l'altro io personalmente mi ero preoccupato, perché mi aspettavo al 16 settembre di ricevere il modello F24, mi pare si chiami, per andare a pagarlo in banca, poi non l'ho ricevuto.... Quanto ho detto prima, sono stato con il Dottor Cigala per capire qualcosa sul discorso del punto precedente, mi ha detto che quest'anno noi salodiani pagheremo in un'unica rata, 16 dicembre; una rata sola e siamo grati anche di questo.
Va bene. Ho finito, grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Capogruppo. Prego, Capogruppo Ciato.

CONSIGLIERE CIATO:

Anche in questo caso, dalle motivazioni già espresse in precedenza, il nostro parere sarà favorevole.

PRESIDENTE:

Grazie ancora. Mettiamo ai voti il punto numero 4 all'ordine del giorno esame: "Esame ed approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020".

Consiglieri favorevoli?

SEGRETARIO:

Unanimità.

PRESIDENTE:

Votiamo anche l'immediata eseguibilità della delibera.

Consiglieri favorevoli?

SEGRETARIO:

Unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019 recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238/2020/R/rif d'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Economico Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Salò non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio che include i costi fissi comunicati dall'Ente Comune di Salò relativamente alla gestione interna della tariffazione e rapporti con gli utenti il quale espone un costo complessivo di € 48.676,00;

TENUTO CONTO che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del Piano Economico Finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere da CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI con sede legale ed amministrativa in Via Berzantina n. 30/10 c.a.p. 40030 Castel di Casio (Bologna) P.IVA 00579851205 C.F. 02460390376;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Economico Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all’Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (b): € 10.632,00= (0,3)
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI $(1 + \omega_a)$: € 42.779,00 = $(\omega_a 0,33)$
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio r: 4
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10%
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0,00%
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0,00%
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del Piano Finanziario:
 - o $\gamma_{1,a}$: -0,25%
 - o $\gamma_{2,a}$: 0
 - o $\gamma_{3,a}$: 0

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario e i relativi allegati alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione della sopracitata Autorità n. 443/2019;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale contestualmente nella medesima seduta d’approvazione del presente Piano Economico Finanziario;

VISTO in particolare l’art.1 commi 1 e 2 del citato regolamento comunale, i quali stabiliscono che: *“la tassa sui rifiuti (TARI) istituita dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi qui attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147” e “la tariffa della TARI si conforma ai principi contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Economico Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano medesimo;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

CONSIDERATO in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 del Comune di Salò, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate *“Linee Guida”*, ammonta ad € 285,29/tonnellata e che quindi l'importo del Piano Economico Finanziario complessivo è inferiore alle risultanze totali dei Fabbisogni Standard;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

RILLEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita ricorrendo a risorse proprie dell'Ente derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze; studi sull'effettiva produttività dei rifiuti; informazioni specifiche sui costi fornite dal gestore, come segue:

- 50% a carico delle utenze domestiche;
- 50% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con il Regolamento TARI e che i predetti coefficienti sono stati fissati come dall'allegato elaborato di determinazione delle tariffe;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	1,7% -
- coefficiente recupero della produttività:	0,1% +
- coefficiente QL	0,0% +
- coefficiente PG	0,0% =
Limite massimo di variazione annuale	1,6%

Crescita entrate 2020/2019	1,016
-----------------------------------	--------------

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera per l'annualità 2020 è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

PRESO ATTO CHE, il regolamento per l'applicazione della TARI approvato nella stessa seduta stabilisce le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- rata unica: 16.12.2020

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Attualmente il termine per l'approvazione del Bilancio 2020 è fissato al 30 settembre prossimo;

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- il D.L. n.124 del 26.10.2019 convertito dalla L. n. 157 del 19.12.2019 prevede a far data 01/01/2020 la modifica delle categorie tariffarie per gli studi professionali aventi determinati codici ATECO ;
- a seguito della delibera di ARERA n.443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;
- le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

VISTA altresì la deliberazione dell'ARERA n. 238/2020/R/rif d'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

CONSIDERATO che il contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lock down imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

DATO ATTO che, per quanto concerne le utenze domestiche, al momento non si ritiene opportuno applicare specifiche riduzioni con riferimento al valore dell'indice ISEE ma di modificare il Regolamento TARI affinché negli anni successivi al 2020 la Giunta Comunale possa istituire il Bonus TARI previsto da ARERA;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività che sono state puntualmente individuate dalla delibera ARERA158/2020/R/rif tabella 1a, tabella 1 b e tabella 2;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale ha determinato la riduzione tariffaria per tutte le utenze non domestiche individuate dalla delibera ARERA sopra richiamata, nel modo seguente:
- quota variabile ridotta nella misura del 30%;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 100.000,00;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse proprie dell'Ente, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che le agevolazioni obbligatorie e/o facoltative per le attività domestiche e non domestiche devono essere riportate obbligatoriamente in bolletta;

DATO ATTO che l'Ente Comune di Salò ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2020-2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.12.2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale datata 17.09.2020 con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale l'approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente dell'Area Finanziaria;

VISTO l'art. 42 - attribuzione dei Consigli Comunali - d.Lgs n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Economico Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
3. di approvare ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Economico Finanziario predisposto ai sensi dell'Appendice 1 del MTR e i documenti ad esso allegati sottoelencati:
 - Relazione dell'Ente Comune di Salò redatta ai sensi dell'Appendice 2 del MTR;
 - Dichiarazione di veridicità del Gestore Garda Uno S.p.A. predisposta secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
 - Relazione di cui all'art. 4.5 di superamento del limite di cui art. 4.3 (limite alla crescita annuale delle entrate) con cui l'Ente Comune di Salò invita formalmente l'Autorità ARERA a valutare positivamente l'istanza qui circostanziata e ad avallare i Costi esogeni afferenti alle componenti **CTSa** e **CTRa** e già inseriti in base alle motivazioni e alle illustrazioni riportate in questo documento;
 - Report di validazione del PEF 2020 da parte di CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI;
4. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale e di fissare la misura tariffaria per la TARI giornaliera per l'annualità 2020 determinandola in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento così come proposte dalla Giunta Comunale nella seduta del 17.09.2020;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli studi professionali (come da codici ATECO definiti) passano dalla categoria 11 alla categoria 12 e pertanto di modificare l'Allegato B del nuovo Regolamento TARI in fase di approvazione;
6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

7. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
8. di stabilire una riduzione nella misura del 30% della quota variabile della tariffa per tutte le utenze non domestiche individuate dalla delibera ARERA 158/2020/R/rif tabella 1a, tabella 1 b e tabella 2, richiamata nelle premesse così come proposta dalla Giunta Comunale nella propria seduta del 17.09.2020;
9. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita ricorrendo a risorse proprie dell'Ente derivanti dalla fiscalità generale del comune;
10. di trasmettere, entro trenta giorni dalla data di tale deliberazione, il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati elencati all'art.6 della deliberazione 443/2019/R/rif all'ARERA mediante piattaforma resa disponibile dalla medesima Autorità a partire dal 3 luglio u.s. ai fini dell'approvazione;
11. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi di Legge;
12. di provvedere a pubblicare il presente atto ed i documenti allegati parte integrante del medesimo sul portale della trasparenza relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani consultabile dalla home page del sito istituzionale dell'Ente

CON SUCCESSIVA UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE, INOLTRE

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
GIORGIO TOFFOLETTO

Il Segretario Generale
DOTT. LUCA SERAFINI

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di Salò		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G	118.926	-	118.926
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G	127.143	-	127.143
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G	190.296	-	190.296
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G	334.554	-	334.554
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G	35.441	-	35.441
Fattore di Sharing – b	E	0,3	0,3	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	E	10.632	-	10.632
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI}	G	129.634	-	129.634
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E	0,33	0,33	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI}	E	42.779	-	42.779
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV}	G	- 170.131	- 6.320	- 176.451
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,75	0,55	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r	C	- 31.900	- 869	- 32.769
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	71.751	-	71.751
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	757.358	- 869	756.489
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G	132.199	-	132.199
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC	G	-	48.676	48.676
Costi generali di gestione – CGG	G	932.423	-	932.423
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – CCD	G	-	-	-
Altri costi – COal	G	1.635	-	1.635
Costi comuni – CC	C	934.058	48.676	982.734
Ammortamenti – Amm	G	75.938	-	75.938
Accantonamenti – Acc	G	-	8.034	8.034
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	8.034	8.034
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto – R	G	59.436	-	59.436
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – R _{ilc}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale – CK	C	135.374	8.034	143.408
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF}	G	224.592	- 83.408	141.184
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,75	0,55	
Rateizzazione r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r	E	42.111	- 11.469	30.642
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	120.163	2.805	122.968
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	1.363.906	48.046	1.411.952
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2020	E	-	-	-
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	C	2.121.264	47.177	2.168.441
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TV}	facoltativo	- 66.000	-	
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS ^{EXP} _{TV}	facoltativo	-	-	
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	691.358	- 869	690.489
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TF}	facoltativo	-	-	
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	1.363.906	48.046	1.411.952
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV})	C	2.055.264	47.177	2.102.441
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}	facoltativo			
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s al netto della componente di rinvio RCND_{TV}				2.102.441
Grandezze fisico-tecniche				
% rd	G			30%
q _{a-z}	G	7.528		
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G	25,77		
fabbisogno standard €/cent/kg	E			20,413
costo medio settore €/cent/kg	E			0
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd – γ ₁	E	-0,25	-0,45	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo – γ ₂	E	0	0	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio – γ ₃	E	0	0	
Totale γ	C	-0,25	-0,45	

Coefficiente di gradualità (1+γ)	C	0,75	0,55	
Verifica del limite di crescita				
rpl_a	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C			1,6%
$(1+\rho)$	C			1,016
ΣT_a	C	2.055.264	47.177	2.102.441
ΣTV_{a-1}				807.997
ΣTF_{a-1}				1.131.696
ΣT_{a-1}	E	1.799.693	140.000	1.939.693
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,084

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			1.970.728
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C			131.713

Attività esterne Ciclo Integrato RU	G			
-------------------------------------	---	--	--	--

ISTANZA PER MAGGIORI COSTI ESOGENI SMALTIMENTO (IN TARIFFA VARIABILE)				
Incremento Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G			6.438
Incremento Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G			51.410
Incremento Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G			5.785
TOTALE ISTANZA				63.633

ΣT_{max} applicabile per l'anno 2020				2.034.361
--	--	--	--	-----------

ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (inclusa istanza)	(proporzionali al massimo ammissibile)			710.864
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	(proporzionali al massimo ammissibile)			1.323.497
TOTALE				2.034.361

ΣTV_{a-1}				807.997
rapporto $\Sigma TV_a / \Sigma TV_{a-1}$				0,88

TARIFFA APPLICABILE (con eventuale riequilibrio ΣTF_a)
--

Riclassificazione dei Costi fissi e variabili per il rispetto della condizione art. 3 MTR				
riclassifica ΣTV_a (inclusa istanza)	(proporzionali al massimo ammissibile)			710.864
riclassifica ΣTF_a	(proporzionali al massimo ammissibile)			1.323.497
TOTALE				2.034.361

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO COMUNE DI SALÒ

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore	2
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	2
2.2	Altre informazioni rilevanti	6
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	6
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	8
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento	8
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	9
3.1.3	Fonti di finanziamento	9
	Come previsto dal Metodo Tariffario, gli effetti finanziari non impattano nei PEF in quanto gli interessi sui Mutui non sono contemplati tra i Costi Ammissibili.	10
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	10
3.2.1	Dati di conto economico	11
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia	19
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale	21
3.2.4	Delibera 238/2020/R/rif – Art. 7bis MTR: Valorizzazione della Componente <i>COVTVexp</i>	25
4	Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....	26
4.1	Attività di validazione svolta	26
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	26
4.3	Costi operativi incentivanti	26
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	27
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	27
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	27
4.7	Scelta degli ulteriori parametri.....	28

1 Premessa

Al fine di consentire al **Comune di Salò**, in quanto Ente Territorialmente Competente, di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF), **GARDA UNO SPA** invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato per le parti di propria competenza ed integrandolo con i Dati ricevuti dall'Ente Locale al fine di rappresentare correttamente la situazione fattuale del Servizio nel Bacino di Affidamento;
- la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la presente Relazione, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

Presso la Sede di Garda Uno SpA è disponibile l'integrale documentazione contabile e amministrativa (es. Contratti e simili) attraverso la quale sono stati predisposti i Piani Finanziari e la presente Relazione.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettuerà l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvederà a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo entro 30 giorni dall'adozione nel Consiglio Comunale delle Delibere sottese alla determinazione della Tariffa.

2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Bacino di Affidamento per il **Comune di Salò**, è rappresentato dall'intero territorio del Comune. L'affidamento è avvenuto nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 che recepisce le Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE con la formula dell' *"in house providing"*, con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 15/10/2012.

Il Gestore Garda Uno SpA svolge il Servizio di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e avvia allo Smaltimento e al Recupero i Rifiuti raccolti sul territorio: il Costo del Servizio di Trattamento (Smaltimento o Recupero) rientra pertanto tra i Costi inseriti nel Piano Economico Finanziario del Settore Rifiuti. Garda Uno svolge contestualmente il Servizio di Spazzamento delle Strade

Dettaglio schematico delle attività svolte sul territorio del Comune:

raccolta porta a porta RIFIUTI INDIFFERENZIATI zone A, B e C a tutte le utenze domestiche e non domestiche tramite la raccolta porta a porta di sacchi e lo svuotamento di contenitori da LT 120/240/1000 . Frequenza 3 volta settimana zona A e 1 volta settimana zone B e C.
raccolta porta a porta UMIDO zone A, B e C a tutte le utenze domestiche e non domestiche tramite lo svuotamento di contenitori da LT 120/240 . Zona A : frequenza 3 volta settimana da ottobre a marzo e 4 volte settimana da aprile a settembre. Zone B e C : frequenza 2 volta settimana da ottobre a marzo e 3 volte settimana da aprile a settembre
raccolta porta a porta VETRO-LATTINE zone A, B e C a tutte le utenze domestiche e non domestiche tramite lo svuotamento di contenitori da LT 25/120/240 . Zona A : frequenza 1 volta settimana x le utenze domestiche e 3 volta settimana per le GU . Si aggiunge 1 volta settimana solo per le GU da aprile a settembre . Zone B e C : frequenza 1 volta settimana
raccolta porta a porta CARTA-CARTONE zone A, B e C a tutte le utenze domestiche e non domestiche tramite la raccolta porta a porta di CARTA-CARTONE sfusa e lo svuotamento di contenitori da LT 120/240/1000 . Zona A : frequenza 2 volta settimana. Zone B e C : frequenza 1 volta settimana
raccolta porta a porta IMBALLAGGI IN PLASTICA zone A, B e C a tutte le utenze domestiche e non domestiche tramite la raccolta porta a porta di sacchi gialli e lo svuotamento di contenitori da LT 120/240/1000 . Frequenza 1 volta settimana . Si aggiunge 1 volta settimana per le GU da giugno a settembre. Zone B e C : frequenza 1 volta settimana
raccolta porta a porta VEGETALE zona A, B e C tramite lo svuotamento di contenitori da LT 120/240 . Frequenza 1 volta settimana per 8 mesi da marzo a ottobre
raccolta porta a porta PANNOLINI 1 volta settimana
raccolta porta a porta INGOMBRANTI con frequenza 1 volta al mese
raccolta pile e farmaci (nr. 30 contenitori) con servizio a riempimento
raccolta rifiuti presso mercato settimanale 1 volta settimana
spazzamento meccanizzato - secondo programma
spazzamento manuale - secondo programma
servizio qualità - 8 ore settimana
svuotamento cestini (nr. 270) con frequenza massimo 7 volte /settimana con aggiunta la domenica da aprile a settembre
servizi di raccolta straordinarie per utenze seconde case da giugno a settembre
Estensione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati e indifferenziati presso le frazioni di Serniga, S.Bartolomeo e Montesei con frequenze zona B
Lavaggio superfici stradali secondo programma
sorveglianza CENTRO DI RACCOLTA con la presenza di nr. 2 operatori x 36 ore/settimana/operatore e nr. 1 operatore la domenica x ore 4
messa a disposizione container, presscontainer, cisterne ed altri contenitori al Centro di Raccolta
fornitura tessere accesso centro di raccolta comunale
fornitura ecocalendari
fornitura contenitori raccolta rifiuti alle nuove utenze (da Lt 20/120/240/1000)
trasporto di tutti i rifiuti agli impianti
trattamento (recupero o smaltimento) di tutti i rifiuti

I Costi per i servizi di cui sopra saranno meglio evidenziati nei successivi capitoli.

Sul territorio del Comune non è svolta né dal Gestore Garda Uno né dal Comune la “micro raccolta” dell’amianto da utenze domestiche; i Costi di eventuali raccolte di amianto abbandonato sul territorio sono sostenuti dall’Ente Locale e attribuiti alla Fiscalità Generale e non direttamente al PEF (TARI).

Garda Uno è, come detto, soggetto pluri-partecipato: il **Comune di Salò** ha il 9,37% delle Azioni ovvero 937.000 azioni del valore totale di € 937.000 (€ novecentotrentasettemila) su un capitale sociale totale di € 10.000.000,00 (€ diecimilioni).

Per quanto attiene al Gestore Garda Uno, i dati che sono stati utilizzati come base per la predisposizione della parte di PEF relativa al “Gestore”, provengono dalle scritture contabili obbligatorie e dalla contabilità analitica che è interconnessa al sistema contabile.

Dal punto di vista metodologico e procedurale, il Gestore possiede già una contabilità rispondente ai criteri del TIUC per l’Unbundling Contabile (come da Delibera 137/2016 e relativo allegato A per gli ambiti dei Servizi Regolati di Produzione di Energia Elettrica e di Distribuzione, Misura e Vendita di Altri Gas a mezzo Reti Canalizzate) e ha provveduto a separare i Costi degli anni 2017 (utilizzabili per il calcolo dei Conguagli) e 2018 (utilizzabili per il calcolo del PEF 2020) e afferenti alle Aree già Regolate dell’Energia Elettrica e del Gas da quelli dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise e, in ultimo, da quelli per le Altre Attività tra le quali figura ora anche l’Attività del Servizi Integrato dei Rifiuti.

Si è provveduto agevolmente ad isolare dalle altre Attività “non regolate” quella del Settore Rifiuti, poiché già nelle fasi di contabilizzazione, ogni singola operazione contabile afferente direttamente a questa Attività, era stata “marcata” con uno specifico indicatore univoco.

I Costi dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise sono stati attribuiti al Servizio Integrato dei Rifiuti attraverso i driver previsti dalla Delibera 137/2016 – Allegato A, ovvero:

Servizio Comune (si indicano i S.C. che hanno subito una movimentazione contabile)

- Approvvigionamento e Acquisti: numero ordini registrati per ciascuna Attività;
- Servizi Immobiliari e Facility Management: numero addetti assegnati a ciascuna Attività;
- Servizi Informatici: numero postazioni assegnate a ciascuna Attività;
- Servizi di Telecomunicazione: numero postazioni assegnate a ciascuna Attività;
- Servizi Amministrativi e Finanziari: ricavi delle Vendite e delle Prestazioni per ciascuna Attività;
- Organi Legali e Societari, alta direzione e staff centrali: ricavi delle Vendite e delle Prestazioni per ciascuna Attività;
- Servizi del personale e delle risorse umane: numero addetti assegnati a ciascuna Attività.

Funzione Operativa Condivisa (si indicano le F.O.C. che hanno subito una movimentazione contabile)

- Funzione Operativa Condivisa tecnica di telecontrollo e ricerca perdite: Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività
- Funzione Operativa Condivisa tecnica di manutenzione e servizi tecnici: Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività

Per queste ultime va detto che, poiché con atto a rogito Notaio Lesandrelli 111.232, racc. 39.875 del 27 dicembre 2017, Garda Uno ha conferito il Ramo d’Azienda del Ciclo Idrico Integrato ad Acque

Bresciane, le Funzioni Operative Condivise hanno cessato di operare contabilmente in quanto non ne sussistevano più le condizioni.

Con queste prime operazioni si è inteso stabilizzare il totale dei Costi afferenti direttamente e indirettamente al Servizio Integrato Rifiuti esercito da Garda Uno SpA su tutti i 24 bacini di affidamento.

In funzione della natura dei Costi sostenuti (e dei c.d. “Altri Ricavi”), si è provveduto a:

- effettuare una approfondita analisi della loro natura al fine di identificare le c.d. “poste rettificative” di cui all’art. 1 dell’Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif per escludere tutti i Costi sostenuti di cui all’art. 6 ma non ammessi (a mero titolo di esempio illustrativo ma non esaustivo: ammortamenti, assicurazioni non obbligatorie, liberalità, oneri straordinari e finanziari, costi di rappresentanza, ecc.).
- riclassificarli in funzione della loro natura secondo la tassonomia di cui alle componenti di Costo (variabile e fisso) secondo quanto previsto nell’art. 2 comma 2.2 e 2.3

Si sono identificate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzate per il Servizio Integrato dei Rifiuti e per ogni singola immobilizzazione si è provveduto al calcolo del loro valore Regolatorio e del relativo ammortamento Regolatorio secondo i dettami di cui al “*Titolo IV – Costo d’uso del Capitale*” dell’allegato A.

In ordine all’attribuzione dei costi ai singoli Comuni gestiti, si osserva quanto segue:

Garda Uno, in conformità alla propria natura di società in house pluricomunale, soggetta al controllo analogo congiunto dei propri soci, svolge il Servizio nei 24 Comuni, integrando funzionalmente e operativamente le risorse dedicate alla produzione del servizio stesso in modo da massimizzarne l’efficienza e l’impiego.

In particolare, nei comuni a vocazione turistica è richiesto un maggior impiego dei fattori produttivi nei mesi estivi, mentre il contrario avviene negli altri comuni, verificandosi così un dinamico movimento di risorse interno all’intero perimetro di operatività della Società gestionale, che rileva i costi in maniera unitaria per l’intero territorio servito.

Per altro verso, la medesima natura di società in house pluricomunale comporta che le condizioni di affidamento e i prezzi di riferimento dei servizi, che sono soggetti alla verifica congiunta dei soci, siano (e devono esserlo) assolutamente omogenei, anche come diretto riflesso del principio di parità di trattamento, a cui la società pubblica è tenuta verso i singoli soci, nonché per l’assenza del fine di lucro che connota il soggetto in house.

Diverse sono ovviamente le entità, le frequenze e le tipologie di servizi richiesti dai singoli Comuni, in relazione alle specifiche realtà territoriali, demografiche e socioeconomiche e ai livelli prescelti dalle singole amministrazioni, che si presentano assai variegate per numerosità della popolazione, vocazione turistica, collocazione in zone pianeggianti o di montagna, tipologia e numero di attività economiche presenti.

Per tali fattori, l’entità dei costi oggettivamente attribuibili a ciascun Comune viene ad essere, con ottima approssimazione, proporzionale all’entità dei corrispettivi stabiliti nei singoli atti di

affidamento che, si ribadisce, sono elaborati in base a moduli e prezzi omogenei e soggetti alla verifica congiunta dei soci.

Tale criterio si palesa del resto assolutamente trasparente, univoco, oggettivo e verificabile al fine di distribuire i costi rilevati dalla Società tra le varie realtà territoriali gestite.

Nel prosieguo, ove richiesto e necessario, si illustreranno meglio le modalità di attribuzione dei Costi al Servizio e al singolo Bacino di Affidamento.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Alla data attuale lo stato giuridico – patrimoniale del Gestore è quello di Società Operativa, non soggetta a qualsivoglia procedura fallimentare, concorsuale, liquidatoria o simili.

Sul Servizio Integrato dei Rifiuti, sussiste una sentenza passata in giudicato che riguarda l'affidamento diretto *“in house providing”* da parte del Comune di Calcinato con contestuale acquisto di Azioni nel 0,10% del Capitale Sociale (partecipazione c.d. *“ultraminoritaria”*). Il TAR Brescia ha respinto il Ricorso di impugnativa della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Calcinato proposto da Aprica SpA, avallando in toto quanto in essa contenuto. Si veda in proposito TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 23/9/2013 n. 780 (*“sulla legittimità degli affidamenti in house e sul requisito del controllo analogo da parte di soci ultraminoritari”*).

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Con riferimento alla Raccolta Dati 3/DRIF/2019, il Gestore Garda Uno riporta quanto indicato nella relativa Relazione a commento dei dati inviati.

Garda Uno è Società a totale Capitale Pubblico e partecipata da Enti Locali (Comuni, Provincia, Comunità Montana), iscritta all'Anagrafica ARERA con numero 1711 per i Servizi regolati di Produzione Energia Elettrica e Servizio Integrato dei Rifiuti.

La società, per il 2018 e al momento attuale, è affidatario diretto *“in house providing”* del Servizio nei seguenti 24 Comuni:

Calcinato
Calvagese
Desenzano
Gardone Riviera
Gargnano
Limone
Lonato
Magasa
Manerba
Manerbio
Moniga
Padenghe
Polpenazze
Pontevedico (dal 01/01/2018)

Pozzolengo
Puegnago
Salò
San Felice
Soiano
Tignale
Toscolano
Tremosine
Valvestino
Verolanuova (dal 21/05/2018)

In tutti i Comuni è applicata la TARI Tributo e l'attività di Rapporti con l'Utenza (incluse le attività di Calcolo, predisposizione dei documenti di riscossione, riscossione, accertamento) è gestita in proprio dai Comuni.

In tutti i Comuni viene gestita l'attività di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti; in 18 Comuni è gestita anche l'attività di Spazzamento Strade; non è gestita direttamente con Impianti propri l'attività di Trattamento dei Rifiuti ma va comunque precisato che i Rifiuti raccolti sono avviati ad impianti di Smaltimento e/o Recupero e che i rapporti con gli Smaltitori / Recuperatori sono tenuti direttamente da Garda Uno.

Alla trasmissione dei dati, sono stati allegati tutti i Contratti di Servizio in essere al 31/12/2018 nella versione originaria, come deliberati dagli Enti Affidanti. In data 07/11/2019 con Istanza inoltrata con ns protocollo 4727, è stato chiesto il differimento dei termini al 30/11/2019 al fine di poter dare piena trasparenza e cognizione all'Autorità dello stato attuale dei Servizi prestati agli Enti Soci con tutte le modifiche contrattuali intercorse nel tempo che riguardano, a parte eventuali aspetti economici, soprattutto aspetti tecnici del Servizio (frequenze, modalità di raccolta, tecnologie impiegate). Comunque, nei termini previsti dalla Determina n. 3/DRIF/2019 è stata data attuazione agli obblighi posti in capo alla scrivente di ottemperare all'invio di tutti i dati tecnici (di cui alle tabelle proposte dall'Autorità) e, per quanto possibile, alla parte Contrattualistica. Ad oggi, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Autorità di Regolazione in merito a quanto sopra.

Nella Regione Lombardia, diversamente a quanto accade in altre Regioni, l'organizzazione del Servizio è demandata a ciascun Ente Locale e non ad una Autorità d'Ambito Territoriale (sovracomunale), cosicché i bacini di affidamento coincidono con i singoli Comuni affidanti. Tale situazione, in presenza di una gestione organizzata in forma sovra-territoriale tramite Garda Uno Spa, si riflette in rilevanti difficoltà pratiche a una analitica rappresentazione dei dati per singolo bacino di affidamento, a cui si ritiene peraltro di poter efficacemente supplire tramite la metodologia di ripartizione illustrata al termine del precedente punto 2.1.

Non è stato possibile indicare il numero di Utenze (TARI) e la relativa suddivisione tra Domestiche e Non Domestiche in quanto questo dato è conosciuto esclusivamente dagli Enti Locali. In virtù del fatto che non esiste un Ambito Territoriale Ottimale (ATO), non esiste un Piano d'Ambito.

Alla data attuale non è presente una Carta del Servizio né per singolo Comune servito, né generale Societaria. Per quanto riguarda la Qualità Contrattuale, si segnala che la gestione dei Reclami e Segnalazioni da parte dell'Utenza (nel caso specifico: cittadinanza) è attuata per il tramite di un sistema avanzato di Ticketing attivato e gestito da Garda Uno, che consente all'Utente di accedere ad

una specifica pagina web e di inoltrare una segnalazione circostanziata, eventualmente corredata da immagini o altri documenti ritenuti rilevanti. Alla segnalazione viene assegnato un codice univoco identificativo che sarà utilizzato dal sistema informativo per tracciare le attività legate alla ricerca di informazioni (anche dai fornitori esterni dei servizi, se necessario) e le risposte date all'Utente. Pertanto, non è fatto uso di modulistica scaricabile ma di sistemi più sofisticati di tracciatura (anche) delle informazioni e delle risposte.

L'utente, in ogni momento, può accedere al ticket aperto per verificare lo stato di avanzamento; ad ogni modo riceve informazioni via e-mail per ogni cambio di stato dello stesso e della risposta definitiva (e relativa chiusura del ticket, comunque riapribile in autonomia) a quanto segnalato. In caso di reclami telefonici o scritti, un operatore di Garda Uno si occupa di inserire e tracciare il reclamo all'interno del Sistema di Ticketing.

Non sono presenti standard minimi di qualità in quanto, come detto, non è stata adottata la Carta del Servizio e non è materia inserita nei Contratti con gli Enti Locali affidanti.

Al momento non è attivo un servizio di Pronto Intervento 24/24 ma, in caso di necessità e a richiesta dell'Ente Locale, la Società si rende disponibile (anche se non previsto nel Contratto di Servizio) ad assistere l'Ente stesso negli eventi di calamità naturale che possono verificarsi sul territorio.

In due Comuni è stato introdotto un sistema di misurazione puntuale dei Rifiuti che riguarda esclusivamente il Rifiuto "secco" indifferenziato, basato su "sacchi prepagati". Il sistema, al momento, non rileva per l'applicazione della TARIP (Tariffa Rifiuti Puntuale).

Il sito web della Società è raggiungibile al seguente URL: <https://www.gardauno.it>

Già da anni il nostro sito è aggiornato con una serie di funzionalità informative rivolte all'Utenza per rendere agevole la fruizione del Servizio, ora quasi integralmente basato sul Porta a Porta integrale, tranne cinque Comuni con raccolta ancora a Cassonetti o mista.

L'attuale non perfetta corrispondenza dei contenuti del sito web del Gestore con il disposto della Delibera 444/2019/R/rif sarà sanata nel brevissimo e comunque non oltre il 01/07/2020 termine così differito dall'Autorità di Regolazione con Delibera 59/2020/R/com.

Specificamente per il **Comune di Salò** si segnala che l'Ente Locale ha codice ISTAT 017170 con popolazione (al 31/12/2018) di n. 10.603 abitanti.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Nel **Comune di Salò** non sono previste, nel corso del 2020, variazioni del Perimetro Gestionale e/o della Qualità del Servizio. Pertanto il coefficiente "p" non subisce gli incrementi di cui alle componenti PG (sino al +3,00%) e QL (sino al + 2,00%) ex art. 4 comma 3 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019/R/rif (MTR).

Ad oggi il Servizio nel **Comune di Salò** si svolge in modalità Porta a Porta con passaggi settimanali o plurisettimanali di raccolta delle diverse frazioni differenziate e del secco residuo.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Garda Uno SpA ha impostato il Servizio di Raccolta e Trasporto nel Comune minimizzando la necessità di introdurre significative variazioni nelle modalità e nelle caratteristiche del servizio stesso. L'organizzazione sul territorio si fonda sul principio della modularità, potendo così dare risposta con immediatezza all'Ente in caso di richiesta di prestazioni straordinarie, come ad es. per la rimozione di rifiuti dispersi o rifiuti vegetali da abbattimento piante pericolanti da raccogliere e/o smaltire in caso di eventi meteorici di grave entità.

Il Servizio Porta a Porta e il conseguente controllo delle frazioni differenziate durante la raccolta ha portato negli anni ad un incremento delle percentuali di Raccolta differenziata, come di seguito evidenziato.

	ANNO 2018	ANNO 2019 (dato provvisorio)
Raccolta Differenziata di Rifiuti riciclabili	80,97%	79,40%

Tali percentuali sono sostanzialmente in linea a quelle medie della Provincia di Brescia che, per il 2018, si assestano al 76,41%. I risultati dovrebbero confermarsi anche per l'anno 2020; un mantenimento frutto sia dell'educazione ambientale e della sensibilizzazione sul tema sia delle specifiche azioni di identificazione preventiva dei sacchi non conformi rispetto al contenuto previsto dal calendario di raccolta.

Garda Uno e l'Ente locale affidante non hanno, ad oggi, condotto indagini di soddisfazione degli utenti tramite soggetti terzi indipendenti. Sono però disponibili statistiche dei reclami pervenuti al Gestore per ogni singolo territorio servito, che sono comunque indicative, se rapportate alla popolazione (residente) servita, del grado di efficienza del Servizio svolto.

Anno 2018

Comune di Salò	Residenti 10.603	Reclami 7	% recl./pop. 0,0660%
----------------	---------------------	--------------	-------------------------

Anno 2019

Comune di Salò	Residenti 10.521	Reclami 6	% recl./pop. 0,0570%
----------------	---------------------	--------------	-------------------------

Per quanto attiene all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, Garda Uno non svolge tali attività direttamente: dopo la raccolta effettuata, con monitoraggio attento degli errori degli utenti, invia i rifiuti raccolti ad impianti autorizzati che svolgono preparazione per il riutilizzo e riciclo.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio, Garda Uno ricorre al capitale di Terzi per finanziare l'acquisizione di Cespiti, ricorrendo a Mutui e a Leasing finanziario.

Alla fine del 2018, risultano attive le seguenti linee di finanziamento per l'intero Servizio Integrato dei Rifiuti:

Mutui:

DESCRIZIONE	N. CONTRATTO	DATA EROGAZIONE	DATA ESTINZIONE	IMPORTO
CREDITO LOMBARDO VENETO	00/53/00055	14/05/2014	31/05/2020	400.000,00
BANCA POP.SONDRIO (ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA TOSCOLANO)	01063014	05/04/2016	30/04/2020	289.713,44
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	004/01142824	20/10/2017	20/10/2022	550.000,00
BCC DEL GARDA	011/031509	20/03/2017	20/03/2027	1.000.000,00
BPER BANCA SPA	421/04377380	11/04/2018	11/04/2023	650.000,00
BANCA LA VALSABBINA	06/21/84775	11/04/2018	10/04/2020	650.000,00
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	01253333	18/04/2018	01/05/2028	1.000.000,00

Come previsto dal Metodo Tariffario, gli effetti finanziari non impattano nei PEF in quanto gli interessi sui Mutui non sono contemplati tra i Costi Ammissibili.

Leasing:

Società di leasing	n. contratto	data inizio	data fine	Descrizione bene	Costo del bene
Ubi Leasing	06074734	01/12/2013	01/12/2018	Automezzo Isuzu evolution vasca compattatore	€ 54.000,00
Ubi Leasing	06074735	01/12/2013	01/12/2018	Automezzo Isuzu evolution vasca compattatore	€ 54.000,00
Ubi Leasing	06074736	01/12/2013	01/12/2018	Automezzo Piaggio porter maxx	€ 19.000,00
Ubi Leasing	06074737	01/12/2013	01/12/2018	Automezzo Piaggio porter maxx	€ 19.000,00
Alba Leasing	01055406	01/04/2014	01/04/2019	Automezzi: n. 10 Compattatori monopala con funzionamento elettrico	€ 148.000,00
Alba Leasing	01059130	01/07/2014	01/07/2019	Automezzi: n. 2 Piaggio porter maxx con vasca ribaltabile e n. 3 Isuzu P75	€ 217.110,00
Alba Leasing	01059132	01/09/2014	01/09/2019	Automezzi: n. 5 Isuzu P75 minicompattatore	€ 289.950,00
Unicredit Leasing	1404394	11/02/2014	11/02/2019	Automezzo: Scarrabile Iveco Magirus	€ 149.020,00
A-Leasing	AP 12479	09/09/2015	09/09/2020	Automezzo: Iveco scarrabile	€ 103.880,00
A-Leasing	AP 12496	28/04/2015	28/04/2020	Automezzi: n. 3 Isuzu L35	€ 135.900,00
A-Leasing	AP 12497	28/04/2015	28/04/2020	Automezzi: n. 3 Isuzu P75	€ 172.500,00
A-Leasing	AL 12499	28/04/2015	28/04/2020	Automezzi: n. 3 piaggio porter MAXXI	€ 69.699,00
SG Leasing	TS 351609	02/11/2015	01/11/2020	Automezzi: n. 4 ISUZU P75	€ 161.466,00
Credit Agricole	01528166	20/05/2016	30/05/2021	Automezzi: n. 2 Autospazzatrici	€ 182.750,00
Credit Agricole	01530234	20/10/2016	15/11/2021	Automezzo Autospazzatrice	€ 117.390,00
SG Leasing	TS 360174	04/02/2016	03/02/2021	Automezzi: n. 2 Piaggio porter MAXXI con vasca	€ 46.466,00
SG Leasing	TS 360173	04/02/2016	03/02/2021	Automezzi: n.2 ISUZU P75 con vasca	€ 115.000,00
A-Leasing	AA12709	14/03/2016	14/03/2021	Autovettura GOLF (riscatto anticipato il 27-06-2018)	€ 30.180,84
Credit Agricole	01531083	15/12/2016	21/12/2021	Automezzi: n. 1 Autospazzatrice	€ 146.020,00
Ubi Leasing	06097391	26/04/2017	25/04/2022	Automezzo Spazzatrice Schimdt SK 600	€ 146.020,00
Credit Agricole	01537621	04/04/2018	03/04/2023	Automezzo Autospazzatrice	€ 150.936,00

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR, al quale sono state apportate implementazioni finalizzate alla migliore rappresentazione dei Costi del Servizio, sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e $a+1$ (2021), in coerenza con i criteri disposti dal MTR. Si segnala che non sono stati inseriti i dati relativi all'anno $a+1$ (2021), mancando risultati di contabilità stabilizzati attingibili dal Bilancio, ritenendo che possano peraltro essere rappresentativi i dati dell'anno a (2020). Entro la scadenza del termine del bilancio di Previsione del Comune per il 2021, saranno comunque redatti tutti i PEF del

2021 con le risultanze contabili stabilizzate e provenienti dal Bilancio Consuntivo del 2019, che andrà in approvazione entro le scadenze civilistiche.

Per quanto riguarda i Costi Operativi Incentivanti, per il **Comune di Salò**, non sono stati previsti ampliamenti del Perimetro Gestionale (PG) né della Qualità del Servizio (QL). Pertanto i relativi due coefficienti variabili e appartenenti al coefficiente **p** di cui all'art. 4 comma 3 del MTR non sono stati valorizzati.

Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2* (ovvero 2018) come illustrato nei paragrafi seguenti. Va anche evidenziato che, ai fini del calcolo del Conguaglio per gli anni 2018 (e 2019), sono stati utilizzati i dati dell'anno 2017 come previsto dall'art. 15.1 del Metodo.

3.2.1 Dati di conto economico

Al fine di riconciliare, per l'anno *a*, le componenti di Costi riportate nel PEF con la somma dei Costi effettivamente sostenuti dal Gestore nell'anno *a-2*, si specifica, innanzitutto, quanto segue:

- il Gestore Garda Uno utilizza un sistema di Contabilità Generale, che consente l'attribuzione ex ante dei singoli fatti contabili alle diverse attività esercite per il tramite della Contabilità Analitica;
- il Gestore ha pertanto previamente identificato le seguenti Attività che mantiene contabilmente separate: Servizio Integrato dei Rifiuti; Servizi Cimiteriali (inclusa l'illuminazione votiva); Servizio di Illuminazione Pubblica; Servizio Produzione Energia Elettrica; Servizi di Mobilità (car sharing); Altre Attività diverse (Servizi Strumentali agli Enti Soci, Servizi di Cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni);
- il Servizio Integrato dei Rifiuti svolge esclusivamente le attività (affidate dagli Enti Locali Soci "*in house providing*") ammesse e previste dall'art. 1 comma 2 lettere a) e b); inoltre si occupa di inviare allo Smaltimento / Recupero tutti i rifiuti raccolti sostenendone i relativi Costi che rientrano fra quelli ammissibili alla composizione del PEF;
- nei Contratti di Affidamento del Servizio Integrato dei Rifiuti, a Garda Uno non sono state affidate Attività esterne al Ciclo Integrato dei RU, come definite nell'art. 1 comma 1 secondo punto dell'Allegato A del MTR; nei PEF, pertanto, non sono stati trasferiti Costi per Attività non ammesse dal Metodo stesso, neppure come componente "esterna" al PEF stesso;
- la struttura del Piano dei Conti di Contabilità Generale ed Analitica consente di identificare con relativa semplicità e speditezza le Poste Rettificative di cui all'art. 1 comma 1 punto 11 dell'Allegato A del MTR, al fine di poterle isolare ed espungerle dal computo dei Costi ammissibili.

Attraverso la puntuale analisi dei fatti contabili sia dell'anno 2017 (finalizzato al calcolo dei Conguagli 2018 e 2019) che dell'anno 2018 (finalizzato alla composizione del PEF 2020), Garda Uno ha ripartito con precisione le risultanze dapprima in tre macro-raggruppamenti:

- Servizio Integrato dei Rifiuti;
- Tutte le Altre Attività;
- Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise

Tale ripartizione, come si è detto, è resa possibile dalla struttura della Contabilità analitica e dalla modalità di accertamento ex-ante dei fatti contabili.

A seguito all'indicata ripartizione, sono stati successivamente analizzate le singole componenti di Costo per poterle attribuire alle nomenclature tassonomiche previste nel Titolo II del Metodo ovvero: CRT, CTS, CTR, CRD, AR, ARCONAI, CSL, CC e, per la determinazione del CK, ACC, CI, FA, PR.

Successivamente, sulla base di quanto meglio indicato al punto 2.1 di questa Relazione, si è provveduto all'attribuzione dei valori ad ogni singolo Bacino di Affidamento, in modo da poter generare singoli e puntuali PEF per ogni singolo Comune (Ente Territorialmente Competente).

Di seguito si può verificare schematicamente quanto sopra, tenendo conto che tutti i files di supporto e le relative estrazioni contabili sono messe a disposizione per le verifiche di competenza dell'ETC e dell'Autorità di Regolazione. In sede di Relazione risulta oggettivamente impossibile rappresentare compiutamente la mole di dati analizzata e pertanto viene sintetizzata nei prospetti riepilogativi di cui alle pagine successive.

Struttura del totale dei Costi registrati in Contabilità Generale e Analitica e ricadenti nei diversi settori oggetto di analisi.

	Servizio Integrato Rifiuti (Costi direttamente afferenti il Servizio)	Servizio Integrato Rifiuti (Costi non ammessi)	Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise	Altri Servizi diversi	Totale
2017	15.384.327,52	1.914.541,00	5.202.592,01	40.078.210,02	62.579.670,55
2018	17.164.504,90	1.975.939,88	3.494.383,07	4.030.440,23	26.665.268,08

Suddivisione dei Costi dei Servizi Comuni (SC) e delle Funzioni Operative Condivise (FOC)

Anno	Totale SC/FOC Servizio Integrato Rifiuti	Totale SC/FOC Altri Servizi E SC/FOC non attribuibili per MTR	Totale Servizi Comuni e Funzioni Operative Condivise
2017	2.896.406,82	2.306.185,19	5.202.592,01
2018	3.038.760,64	455.622,43	3.494.383,07

Attraverso l'attribuzione dei Costi a livello di Contabilità Analitica e secondo i Driver di riferimento (da metodiche dell'Unbundling Contabile) la suddivisione per tipologia di SC / FOC è meglio illustrata come nella tabella sottostante:

ARTICOLAZIONE COSTI SC/FOC	2017			2018		
	TOTALE	DRIVER %	RSU	TOTALE	DRIVER %	RSU
Approvvigionamenti e acquisti	169.678,39	46,18%	78.357,48	177.643,11	81,02%	143.924,40

Servizi immobiliari e facility management	166.012,73	63,68%	105.716,91	76.064,27	97,49%	74.158,31
Servizi informatici	193.454,97	40,03%	77.432,25	333.133,97	83,50%	278.170,33
Servizi di Telecomunicazioni	37.200,01	21,95%	8.165,40	33.888,82	14,29%	4.841,26
Servizi Amministrativi e Finanziari	774.873,05	43,36%	335.987,22	473.666,05	91,91%	435.335,78
Servizi Amministrativi e Finanziari: personale dedicato al 100%	1.226.882,17	100,00%	1.226.882,17	1.296.021,42	100,00%	1.296.021,42
Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali	1.659.919,54	43,36%	719.745,97	661.762,74	91,91%	608.211,20
Servizi del personale e delle risorse umane	149.255,91	63,68%	95.046,16	201.434,32	98,34%	198.097,94
Funzione Operativa Condivisa tecnica di telecontrollo e ricerca perdite	18.591,84	39,29%	7.304,73	103.618,60	0,00%	-
Funzione Operativa Condivisa tecnica di manutenzione e servizi tecnici	615.343,66	39,29%	241.768,52	1.565,69	0,00%	-
Costi SC/FOC non attribuibili	191.379,74	0,00%	-	135.584,08	0,00%	-
	5.202.592,01		2.896.406,82	3.494.383,07		3.038.760,64

Le Attività dei SC e delle FOC, di natura tipicamente amministrativa, sono state attribuite ad ogni singolo Comune in quota uguale, giacché le attività amministrative sottese alla gestione dei singoli Comuni sono sostanzialmente equivalenti e non dipendono dalla dimensione (estensione territoriale/numero abitanti) del Territorio servito. Nell'anno 2017 i Comuni affidanti erano 22 mentre nel 2018 i Comuni affidanti erano 24; stante l'esigua dimensione (in termini territoriali, di popolazione, di utenti serviti durante il periodo estivo e di "impegno" Amministrativo quest'ultimo pressochè quasi inesistente e non minimamente paragonale alla media generale degli altri 22 comuni) dei Comuni di Magasa (130 abitanti) e Valvestino (185 abitanti), si è convenuto di non attribuire loro Costi Gestionali e pertanto i Costi dei SC e delle FOC sono stati attribuiti ad ogni Comune in una quota pari ad un ventesimo per il 2017 (22 Comuni meno 2) e ad un ventiduesimo per il 2018 (24 Comuni meno 2).

Tali Costi sono confluiti nella componente CGG della Tassonomia del PEF infra gli altri Costi con la medesima natura e direttamente afferenti al Servizio Integrato dei Rifiuti.

In conseguenza di questa attribuzione, il Servizio Integrato dei Rifiuti presenta i seguenti Costi:

	2017	2018
Servizio Integrato Rifiuti	15.384.327,52	17.164.504,90
Costi SC e FOC	2.896.406,82	3.038.760,64
Contributo Funzionamento ARERA 2018 (versato 2019)	€ 0,00	€ 6.412,81
TOTALE	18.280.734,34	20.209.678,35

Come evidenziato sopra nella tabella sovrastante, in conseguenza di quanto specificato nel DRIF 02/2020, viene attribuito ai Costi 2018 anche il Contributo versato ad ARERA nel corso del 2019 che risulta pari ad € 6.412,81.

Struttura dei Costi registrati in Contabilità Generale e Analitica e ricadenti direttamente nel Settore del Servizio Integrato Rifiuti con particolare riferimento al Comune di Salò:

Tassonomia dei Costi	ANNO 2017		ANNO 2018	
	Comune di Salò	TOTALE GESTORE	Comune di Salò	TOTALE GESTORE
CRD-COSTO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	239.221,28	2.563.711,13	327.962,18	3.888.485,41
CRT-COSTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	134.965,59	1.327.588,25	116.582,51	1.183.098,18
CTR-COSTO TRATTAMENTO E RECUPERO	230.996,17	1.890.834,54	186.546,24	2.204.451,75
CTS-COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	36.672,41	1.866.254,66	124.638,31	2.064.751,18
CLS-COSTO LAVAGGIO E SPAZZAMENTO STRADALE	84.950,64	598.207,44	129.594,47	859.346,90
CGG-COSTI GENERALI DI GESTIONE DI PERSONALE	960.059,79	10.026.547,32	914.051,36	9.992.020,30
CO-ONERI DI FUNZIONI EGATO ARERA ONERI LOCALI	726,85	7.591,00	1.603,12	17.524,62
TOTALI	1.687.592,73	18.280.734,34	1.800.978,20	20.209.678,35

Che declinata nel PEF del Comune risulta, per il 2020 quanto segue:

Tassonomia dei Costi	ANNO 2020	
	Valore 2018	Nel PEF 2020 con I ₂₀₀₉ (0,90%) e I ₂₀₂₀ (1,1%)
CRD-COSTO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI	327.962,18	334.553,89
CRT-COSTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	116.582,51	118.925,71
CTR-COSTO TRATTAMENTO E RECUPERO	186.546,24	190.295,63
CTS-COSTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	124.638,31	127.143,42
CLS-COSTO LAVAGGIO E SPAZZAMENTO STRADALE	129.594,47	132.199,19
CGG-COSTI GENERALI DI GESTIONE DI PERSONALE	914.051,36	932.422,88
CO-ONERI DI FUNZIONI EGATO ARERA ONERI LOCALI	1.603,12	1.635,34
TOTALI	1.800.978,20	1.837.176,06

Si specifica che i Costi relativi alla componente CO_{AL} sia del 2017 che del 2018 sostenuta da Garda Uno, si riferisce agli Oneri per il Canone di Pubblicità (esposta sui Mezzi di Raccolta e in dotazione al Personale), alla TASI (Tassa per i Servizi Indivisi), alla TARI (Tassa Rifiuti per i Centri di Raccolta) e l'IMU. Il valore considerato rappresenta la componente direttamente imputabile al

Servizio Integrato dei Rifiuti. Inoltre la componente integra anche il Contributo per il Funzionamento dell'Autorità di Regolazione come già indicato nei punti precedenti.

Non sono presenti componenti perequative prefissate dagli Enti Locali.

Per quanto concerne l'IVA, va rimarcato che tutti i Comuni Affidanti applicano la TARI Tributo e pertanto l'Imposta sul Valore Aggiunto è a tutti gli effetti un Costo sul quale l'Ente non può in alcun modo incidere.

Va specificato quanto segue:

- per il calcolo dei Conguagli, l'IVA considerata è quella che il Gestore ha effettivamente addebitato all'Ente Locale e prescinde quindi dalla eventuale presenza, nelle altre voci della classificazione Tassonomica, di eventuali Costi non ammessi dal Metodo e di conseguenza non considerati nel calcolo dei Conguagli stessi;
- per il calcolo del PEF 2020, invece, l'IVA è stata calcolata applicando l'aliquota ridotta (10%) ai Costi esposti nel PEF in quanto tutte le componenti saranno fatturate, dal Gestore, all'Ente Locale.

In conseguenza di quanto sopra, si espone di seguito la componente IVA inserita nel PEF del **Comune di Salò** al fine di poter dare completezza all'esposizione dei dati:

IVA sui Costi Variabili	71.750,70
IVA sui Costi Fissi	120.163,14

Il Titolo V del Metodo regola infine le componenti economiche relative ai Costi Efficienti per le annualità 2018 e 2019.

Va ricordato che la Regolazione del Servizio Integrato Rifiuti è stata affidata all'Autorità con Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e pertanto anche le annualità 2018 e 2019 sono sottoposte alle direttive di ARERA.

L'attività Regolatoria sui due anni è sottoposta al c.d. "monitoraggio" e ha un impatto nei Piani Finanziari 2020 e degli anni successivi secondo regole di gradualità. A questo proposito Garda Uno ha proposto, come sotto evidenziato, all'Ente Locale che è anche Ente Territorialmente Competente (ETC) l'utilizzo di coefficienti che possano garantire una gradualità a basso impatto nei confronti dell'Utenza.

Il MTR prevede l'utilizzo dei Costi efficienti consuntivi e del valore degli Investimenti dell'anno 2017, applicando, in sostanza, le medesime regole di calcolo applicate per l'elaborazione del PEF 2018, salvo determinati parametri (coefficienti) diversi rispetto a quelli utilizzati per il PEF 2020 ma comunque prefissati dal Regolatore.

Il risultato delle elaborazioni per il calcolo dei Conguagli vede la seguente situazione

	Conguaglio 2018	Conguaglio 2019
Conguaglio Quota Variabile	-170.131,26	-164.390,47
Conguaglio Quota Fissa	224.592,10	239.500,35
TOTALE	54.460,84	75.109,88
Conguaglio positivo o negativo	Positivo	Positivo
CU _{eff,a} maggiore o minore del benchmark di riferimento	Inferiore	Inferiore
Coefficiente γ_{1a}	-0,25	-0,25
Coefficiente γ_{2a}	0	0
Coefficiente γ_{3a}	0	0
Da applicare: $1+(\gamma_{1a}+\gamma_{2a}+\gamma_{3a})$	0,75	0,75
Rateazione "r"	4	4
Conguaglio per l'anno 2020	10.211,41	-----
Conguaglio per l'anno 2021	10.211,41	14.083,10
Conguaglio per l'anno 2022	10.211,41	14.083,10
Conguaglio per l'anno 2023	10.211,41	14.083,10
Conguaglio per l'anno 2024	-----	14.083,10

La rappresentazione di cui sopra vede pertanto per il PEF 2020 la presenza della prima rata di Conguaglio dell'anno 2018; nel PEF 2021 verrà iscritta la seconda rata di Conguaglio dell'anno 2018 e la prima rata di Conguaglio dell'anno 2019. Nei prossimi anni pertanto saranno computate nei corrispondenti PEF le quote di Conguaglio di competenza come sopra illustrate.

I Coefficienti γ rappresentano:

γ_1 : rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata;

γ_2 : efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (non valorizzato perché non sono attività attualmente svolte da Garda Uno);

γ_3 : risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei Servizi (non valorizzato in quanto non sono svolte indagini di customer satisfaction e non è stata ancora adottata una Carta dei Servizi)

"r": il numero di rate previste di recupero / restituzione del Conguaglio all'Utenza che assume un valore da 1 a 4 rate.

I Coefficienti assumono un range di valore in funzione delle matrici di cui all'art. 16 comma 5 e comma 6 del Metodo che vengono qui riportate per completezza:

Se il Costo Unitario effettivo definito nell'anno a-2 è **superiore** al Benchmark di riferimento (di cui al Fabbisogno Standard art. 1, comma 653, legge 147/2013) si applica la matrice di valori come sotto fissata:

	Conguaglio positivo	Conguaglio negativo
γ_1	-0,45 // -0,30	-0,25 // -0,06
γ_2	-0,30 // -0,15	-0,20 // -0,03
γ_3	-0,15 // -0,05	-0,05 // -0,01

Se il Costo Unitario effettivo definito nell'anno a-2 è **inferiore** al Benchmark di riferimento (di cui al Fabbisogno Standard, art. 1, comma 653, legge 147/2013) si applica la matrice di valori come sotto fissata:

	Conguaglio positivo	Conguaglio negativo
γ_1	-0,25 // -0,06	-0,45 // -0,30
γ_2	-0,20 // -0,03	-0,30 // -0,15
γ_3	-0,05 // -0,01	-0,15 // -0,05

Per quanto riguarda le componenti afferenti ai trattamenti (recupero e smaltimento), Garda Uno evidenzia che i Contratti sottoscritti per l'anno 2020 per questa tipologia di Costo, esogeno rispetto alle attività del gestore, vedono un elevato incremento del Corrispettivo per Tonnellata conferita che, se non immediatamente esposto nel PEF per l'anno 2020, potrebbe causare un potenziale squilibrio economico – finanziario del Gestore stesso a parità di quantità conferite nel 2018.

Se infatti non si inserissero nel PEF per il 2020 i maggiori costi per i trattamenti (recupero e smaltimento), a parità di quantità conferite, l'ente Locale non potrebbe apportare ex post i corrispondenti aumenti nelle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI), che devono essere deliberate entro un termine perentorio, per l'anno in corso fissato al 30 giugno (art. 107 D.L. 18/2020).

Si ritiene pertanto necessario proporre al Comune di autorizzare da subito l'inserimento del maggior Costo di Trattamento, certificabile dai Contratti sottoscritti nel 2020 rispetto al 2018 e dalle quantità delle frazioni di Rifiuto avviato allo smaltimento che hanno subito l'incremento di corrispettivo unitario, e di accompagnare la presente Relazione con apposita Istanza che illustra le motivazioni qui addotte.

Si riportano di seguito i dati quantitativi totali e per singole frazioni oggetto di aumento del Corrispettivo unitario a causa dell'incremento dei c.d. "Costi al Cancellino" degli Impianti di Smaltimento.

(I valori sono al netto dell'IVA)

MAGGIORI ONERI SMALTIMENTO – ISTANZA

Tipo Rifiuto	Quantità Totali	Corrispettivo 2018	Corrispettivo 2020	Totale maggior Costo	
RSU	23.459.070	91,00	94,00	70.377,21	indifferenziata
RSI	3.679.440	110,00	180,00	257.560,80	differenziata
Carta - Vagliatura	6.262.835	-	6,00	37.577,01	
FORSU	12.144.080	62,65	72,00	113.547,15	
Legno	4.276.070	30,00	58,00	119.729,96	
Medicinali	13.226	650,00	1.000,00	4.629,10	
Pneumatici	28.500	130,00	145,00	427,50	
T e/o F	3.792	650,00	1.400,00	2.844,00	
Vernici	41.415	900,00	1.400,00	20.707,50	
Vernici	6.969	600,00	1.200,00	4.181,40	
Bombolette	3.939,00	2.000,00	2.200,00	787,80	
				632.369,43	

Pertanto, applicando la metodologia già illustrata di attribuzione dei Costi ai diversi Comuni affidanti, per il **Comune di Salò** viene attribuito un maggior Costo di Trattamento pari al 9,15% di € 632.369,43 pari ad € 57.847,97 suddivisibile tra Smaltimenti di Rifiuti indifferenziati per € 6.437,98 e Recupero di Differenziati per € 51.410,00. Questi valori vanno naturalmente a sommarsi con i Costi attribuiti alle componenti CTS e CTR come segue:

	Costo rilevato	Incremento Costi smaltimento 2020	Totale attribuito al PEF del Comune
CTS (Costo Smaltimento Rifiuti Indifferenziati)	127.143,42	6.437,98	133.581,39
CTR (Costo Recupero Rifiuti Differenziati)	190.295,63	51.410,00	241.705,63

Naturalmente viene integrata anche l'IVA su tali maggiori valori per totale € 5.784,80.

Uno dei punti cardine del MTR è quanto definito nell'art. 4 comma 1 che pone sotto stretto controllo il possibile aumento delle entrate dell'Ente e impone un "tetto massimo" di crescita vincolato a fattori precisi che sono:

- r_{pia} inflazione programmata (prefissata annualmente da ARERA) pari, per il 2020, al 1,7%
- coefficiente X_a che rappresenta il recupero di produttività (efficientamento del Gestore) che può assumere un valore ricompreso da 0,1 e 0,5;
- Q_{L_a} che rappresenta il coefficiente di miglioramento previsto della Qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate all'Utente ed è legato ai Costi Operativi Incentivanti

(definiti COI) e, in presenza di tali Costi, può assumere un valore ricompreso tra 0,00% e 2,00%

- PG_a che rappresenta il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ed è anch'esso legato ai COI e, in presenza di tali Costi, può assumere un valore ricompreso tra 0,00% e 3,00%

Questi fattori sono posti in correlazione tra loro per generare un parametro identificato nella lettera greca "rho" con simbolo ρ il cui valore è calcolato come segue:

$$\rho = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

che può quindi assumere un valore oscillante, in funzione dei casi, tra 1,60% e 6,60%.

Il **Comune di Salò** non prevede, allo stato attuale, ipotesi di COI e pertanto i due coefficienti relativi assumono valore pari a zero.

Garda Uno, a seguito delle elaborazioni e simulazioni, propone a tutti gli Enti Locali nella loro funzione di Enti Territorialmente Competenti e nella logica di una uniforme applicazione del MTR all'interno di tutto il territorio servito, l'adozione del coefficiente di recupero di produttività pari a 0,1 in quanto, come già visto per gli altri coefficienti proposti, risulta in generale quello che assicura l'equilibrio economico – finanziario della gestione. Va anche evidenziato che negli anni il Gestore ha sempre posto la massima attenzione al proprio efficientamento interno attraverso razionalizzazione del Personale, attenzione nella ricerca del miglior prezzo delle forniture, limitazione ove possibile delle assunzioni di Personale stagionale, investimenti finalizzati al miglior impiego dei mezzi e ottimizzazione dei percorsi di raccolta e spazzamento; questo per far emergere che i Costi rilevati dal Gestore e trasferiti nei PEF hanno già subito gli effetti di efficientamento interno e quindi va valutata positivamente la concessione dell'intero coefficiente inflattivo al netto della minima spinta all'efficientamento, lasciando quindi possibilità futura al Gestore di proseguire negli investimenti per efficientare ulteriormente il Servizio.

A fronte di quanto sopra, in questa sede viene proposto all'Ente Territorialmente Competente il valore del coefficiente ρ pari a 1,6.

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

A Garda Uno, come già accennato, è stata affidata anche la fase di avvio allo Smaltimento dei Rifiuti e al Recupero di materia. Il Gestore, pertanto, sostiene per conto dei Comuni nei quali svolge l'attività di Raccolta e Trasporto tutti i Costi di smaltimento e recupero e provvede anche a fatturare ai Consorzi di Filiera e a Terzi non aderenti al Consorzio i ricavi per la raccolta differenziata di Materia per le tipologie di rifiuto che hanno un valore positivo.

TIPOLOGIA DI RICAVI	ANNO 2017		ANNO 2018	
	Comune di Salò	TOTALE GESTORE	Comune di Salò	TOTALE GESTORE
AR – Altri Ricavi per Cessioni a Terzi	28.999,05	302.856,53	34.743,19	379.797,72
AR _{CONAI} – Ricavi per Cessioni al Consorzio di Filiera	133.505,88	1.394.291,34	127.079,70	1.389.181,15

Che declinata nel PEF del Comune risulta, per il 2020 quanto segue:

Tipologia di Ricavi	ANNO 2020	
	Valore 2018	Nel PEF 2020 con I ₂₀₀₉ (0,90%) e I ₂₀₂₀ (1,1%)
AR – Altri Ricavi per Cessioni a Terzi	34.743,19	35.441,49
AR _{CONAI} – Ricavi per Cessioni al Consorzio di Filiera	127.079,70	129.633,87

I Ricavi (AR_{CONAI} e AR) si riferiscono alle Cessioni, verso la Filiera CONAI e verso altri Recuperatori terzi alla filiera, dei seguenti materiali: Plastica, Carta, Metallo, Vetro, Inerti, Legno (parziale), Olii vegetali, RAEE, Accumulatori. Sono stati poi inseriti tra gli Altri Ricavi (art. 2 comma 2 punto 6) i Corrispettivi addebitati per il conferimento di Rifiuti Vegetali presso i Centri di Raccolta da parte di Artigiani nell'ambito delle loro attività di Potatura e Sfalci, poichè si tratta di ricavi derivanti dall'utilizzo degli Asset del Gestore.

La suddivisione di tali Ricavi tra AR e AR_{CONAI} è avvenuta puntualmente sulla base dell'analisi delle registrazioni contabili afferenti alle fatture emesse. In questo modo è assicurata la corretta allocazione delle tipologie di Ricavo alle quali applicare il corrispondente coefficiente di sharing “b” e “b(1+ω)”.

Per quanto attiene il coefficiente “b” di sharing di cui al citato art. 2: l'Autorità di Regolazione richiede all'ETC di adottare un valore ricompreso in un range oscillante tra 0,3 e 0,6 mentre per il coefficiente ω (correttivo dello sharing per gli Altri Ricavi extra CONAI) l'Autorità richiede di adottare un valore ricompreso in un range oscillante tra 0,1 e 0,4.

In considerazione che:

- il MTR poggia sul principio della copertura integrale dei Costi efficienti del Gestore;
- una parte non indifferente dei Costi del Gestore possono essere ammessi alla copertura della Tariffa (esempio: poste finanziarie, tributarie, determinati accantonamenti, assicurazioni non obbligatorie, ecc.)
- viene oggettivamente escluso il margine del Gestore sulla prestazione fornita;
- nel MTR si rilevano due componenti che, oggettivamente, costituiscono il possibile margine del Gestore ovvero: la Remunerazione del Capitale Investito e quota parte dei Ricavi AR;

Garda Uno, a seguito delle elaborazioni finalizzate alla costruzione dei PEF di tutti i Comuni Affidanti, propone l'adozione dei coefficienti “b” e “ω” di sharing rispettivamente in **0,3** e **0,1** atteso che con questi valori rimane garantito l'equilibrio economico – finanziario del Gestore come dimostrato in modo oggettivo dal risultato del PEF al quale è allegata la presente Relazione.

Nel novero dei Costi e dei Ricavi del Servizio sono stati esclusi quelli derivanti dalla commercializzazione dei Contenitori di Raccolta, che non fanno parte dei Costi previsti negli Affidamenti poiché:

- i Costi sono isolati rispetto a quelli non attribuiti al Servizio Integrato Rifiuti e riguardano esclusivamente l'acquisto dei Contenitori riservati alla Cessione;
- i Ricavi derivano direttamente dalla Cessione dei suddetti Contenitori.

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale

Il Costo d'Uso del Capitale, come definito al Titolo IV del MTR, è composto da quattro componenti:

- Ammortamenti
- Remunerazione del Capitale investito netto
- Remunerazione delle Immobilizzazioni in corso
- Accantonamenti

Come previsto dal Titolo IV – art. 13, il Gestore ha provveduto a identificare i Cespiti afferenti al Servizio al fine di poter calcolare le diverse componenti che dipendono da questi valori.

Per quanto attiene i beni acquistati in Leasing, viene proposto all'Ente Territorialmente Competente, come previsto dal DRIF 02/2020, di attribuire nel Piano Economico Finanziario i Costi quantificati come se il Gestore li avesse iscritti nel proprio libro cespiti in luogo dei Costi sostenuti per i Canoni corrisposti alla società concedente. Pertanto sono stati calcolati e qui di seguito evidenziati i valori afferenti al processo di Ammortamento Regolatorio e alla Remunerazione del Capitale investito netto.

Componente Ammortamenti Regolatori

Per calcolare gli Ammortamenti Regolatori, una volta identificati i Cespiti e i relativi Fondi di Ammortamento afferenti al Servizio Integrato dei Rifiuti, si è provveduto dapprima a verificare che il valore fosse quello storico di acquisizione, come previsto dall'art. 11 comma; e si è poi proceduto al Calcolo dell'Ammortamento Regolatorio con la formula di cui all'art. 13.1, applicando i deflatori specifici (art. 11.9 per i Valori dei Cespiti al 31/12/2018 e 15.6 per quelli al 31/12/2017), al fine di poter calcolare e considerare il minor valore tra il Valore lordo del cespite deflazionato rapportato alla vita utile regolatoria di cui all'art. 13.2, rispetto al Valore deflazionato del cespite stesso al netto del relativo Fondo ammortamento deflazionato.

I valori derivanti dai Cespiti in uso al 31/12/2017 e utilizzati per il calcolo dei Conguagli sono i seguenti:

DESCRIZIONE COMPONENTE	VALORE INVESTIMENTI	VALORE CESPITI IN LEASING	TOTALE
Valore di Acquisizione dei Cespiti al 31/12/2017	6.515.212,94	2.377.351,84	8.892.564,78
Fondo di Ammortamento	1.975.575,70	603.149,97	2.578.725,67

Immobilizzazione Materiale Netta per il 2018	4.693.210,31	1.780.262,73	6.473.473,04
Ammortamento Regolatorio per il 2018	424.470,58	300.574,24	725.044,82
Immobilizzazione Materiale Netta per il 2019	4.712.517,40	1.787.359,54	6.499.876,94
Ammortamento Regolatorio per il 2019	426.222,72	301.771,97	727.994,69

I valori derivanti dai Cespiti in uso al 31/12/2019 e utilizzati per il calcolo del PEF 2020 sono i seguenti:

DESCRIZIONE COMPONENTE	VALORE INVESTIMENTI	VALORE CESPITI IN LEASING	TOTALE
Valore di Acquisizione dei Cespiti al 31/12/2018	7.653.252,80	2.498.107,00	10.151.359,80
Fondo di Ammortamento	2.490.325,62	834.096,05	3.324.421,67
Immobilizzazione Materiale Netta per il 2020	5.358.397,49	1.687.448,53	7.045.846,02
Ammortamento Regolatorio per il 2020	513.285,84	316.833,93	830.119,77

A seguito dell'applicazione del driver di attribuzione dei Costi già illustrato in precedenza, per il **Comune di Salò** i valori derivanti dai Cespiti in uso al 31/12/2017 e utilizzati per il calcolo dei Conguagli sono i seguenti:

DESCRIZIONE COMPONENTE	VALORE INVESTIMENTI	VALORE CESPITI IN LEASING	TOTALE
% di attribuzione	9,58%	9,58%	9,58%
Immobilizzazione Materiale Netta per il 2018	449.383,26	170.463,33	619.846,59
Ammortamento Regolatorio per il 2018	40.643,82	28.780,52	69.424,33
Immobilizzazione Materiale Netta per il 2019	451.231,95	171.142,86	622.374,81
Ammortamento Regolatorio per il 2019	40.811,59	28.895,20	69.706,79

I valori derivanti dai Cespiti in uso al 31/12/2019 e utilizzati per il calcolo del PEF 2020 sono i seguenti:

DESCRIZIONE COMPONENTE	VALORE INVESTIMENTI	VALORE CESPITI IN LEASING	TOTALE
% di attribuzione	9,15%	9,15%	9,15%

Immobilizzazione Materiale Netta per il 2020	490.176,20	154.364,64	644.540,84
Ammortamento Regolatorio per il 2020	46.954,43	28.983,38	75.937,81

Componente **Remunerazione Capitale Investito**

La componente trova Regolazione nell'art. 12 del MTR.

Viene misurata come valore del Rischio tipico del Settore che, per ARERA, è pari a 6,3%, e remunera il valore Regolatorio degli Investimenti a cui viene sommata la c.d. "quota di compensazione del capitale circolante netto" e dedotto poi il valore delle poste rettificative (ad esempio: il TFR per la quota trattenuta dal Gestore, fondi rischi ed oneri, fondi per il ripristino di beni di terzi e in generale qualsiasi forma alternativa di finanziamento, presenti nel bilancio del Gestore).

La componente del Valore Regolatorio degli Investimenti (IMN = Immobilizzazioni Materiali Nette) è già stata sopra illustrata; la componente della quota di Compensazione del Capitale Circolante viene alimentata da due valori: la somma dei Ricavi della voce A1 del Bilancio del Gestore moltiplicata per 90/365 (rappresenta statisticamente il tasso di rotazione dei Crediti) e la somma dei Costi delle voci B6 e B7 del Bilancio del Gestore moltiplicata per 60/365 (rappresenta statisticamente il tasso di rotazione dei Debiti). La differenza tra i due valori deve essere aggiornata ad oggi per il tramite della produttoria (Π) dell'inflazione prefissata dall'Autorità per gli anni 2019 e 2020.

Si sintetizza di seguito quanto sopra:

DESCRIZIONE COMPONENTE	Valore 2017	Valore 2018
Voce A1 del Bilancio (solo Servizio Integrato Rifiuti)	€ 20.903.549,34	€ 23.137.376,02
Voce B6 e B7 Bilancio (solo Servizio Integrato Rifiuti)	€ 10.933.246,04	€ 12.106.914,29
TFR (solo Servizio Integrato Rifiuti)	€ 542.638,30	€ 522.242,89

Come già visto precedentemente, ogni componente è stata percentualmente attribuita al singolo Comune. Per il **Comune di Salò**, si riporta la tabella sottostante.

DESCRIZIONE COMPONENTE	Valore 2017	Valore 2018
% di attribuzione	9,58%	9,15%
Voce A1 del Bilancio (solo Servizio Integrato Rifiuti)	2.001.552,14	2.116.563,97
Voce B6 e B7 Bilancio (solo Servizio Integrato Rifiuti)	1.046.877,81	1.107.517,92
TFR (solo Servizio Integrato Rifiuti)	51.958,59	47.773,80

Pertanto, la remunerazione del Capitale (R) per il **Comune di Salò** risulta come segue:

DESCRIZIONE COMPONENTE	Valore 2017	Per 2018	Per 2019	Valore 2018	Per 2020
Ricavi A1	2.001.552,14			2.116.563,97	
Costi B6 e B7	1.046.877,81			1.107.517,92	
TFR	51.958,59			47.773,80	

Inflazione 2019	0,70%			0,90%	
Inflazione 2020	0,90%			1,10%	
CCN (Ricavi * 90/365 – Costi * 60/365) * Inflazione		323.694,01	326.607,25		346.665,08
IMN		619.846,59	622.374,81		644.540,84
PR (poste Rettificative = TFR)		52.322,30	52.793,20		47.773,80
CIN = max((IMN + CCN – PR);0)		891.218,31	896.188,87		943.432,12
WACC		5,80%	6,30%		6,30%
R = (CIN * WACC)		51.690,66	56.459,90		59.436,22

Considerando che la componente di remunerazione degli Investimenti in corso è pari a zero, in quanto non vi sono Impianti in costruzione, l'ultima componente del Costo del Capitale è quella degli Accantonamenti.

Si tratta di tutti gli Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario ovvero:

- Accantonamenti effettuati ai fini della copertura di Costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
- Accantonamenti relativi ai Crediti (entro i limiti fiscali);
- Eventuali accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o da contratti di affidamento in essere;
- Altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.

Nei bilanci 2017 e 2018 di Garda Uno per l'anno 2017 figura esclusivamente un accantonamento ammesso al riconoscimento tariffario ovvero quello afferente alle Perdite su Crediti per il solo 2017 per un totale generale di € 82.973,00 che è stato attribuito al **Comune di Salò** per il 9,58%. In conseguenza di ciò per il conguaglio anno 2018 è stato attribuito per € 8.000,43 e per il conguaglio anno 2019 è stato attribuito per € 8.072,43.

Concludendo: il valore del Costo del Capitale per il **Comune di Salò** è dato da:

CK = Ammortamenti Regulatori + Accantonamenti ammessi + Remunerazione Capitale Investito + Remunerazione Investimenti in corso

Ovvero:

DESCRIZIONE COMPONENTE	Per 2018	Per 2019		Per 2020
Amm	69.424,33	69.706,79		75.937,81
Acc	8.000,43	8.072,43		0,00
R	51.690,66	56.459,90		59.436,22
R _{LIC}	0,00	0,00		0,00
Totale CK	129.115,42	134.239,12		135.374,03

Componente Leasing

La DRIF 02/2020, pubblicata il 30/03/2020, richiede al Gestore di evidenziare anche l'effetto del trattamento Regulatorio dei Beni acquisiti in Leasing considerando tra i Costi attribuibili al Servizio i Canoni rispetto al calcolo del Valore Regulatorio (IMN) e alla relativa Remunerazione "R" e

dell'Ammortamento Regolatorio secondo le vite utili di cui al MTR. Come già indicato precedentemente, il DRIF 02/2020, pubblicata il 30/03/2020, richiede al Gestore di evidenziare anche l'effetto del trattamento Regolatorio dei Beni acquisiti in Leasing considerando tra i Costi attribuibili al Servizio i Canoni rispetto al calcolo del Valore Regolatorio (IMN) e alla relativa Remunerazione "R" e dell'Ammortamento Regolatorio secondo le vite utili di cui al MTR. L'obiettivo è dare le relative informazioni all'Ente Territorialmente Competente perché valuti quale valore risultante dai due metodi far rientrare nei PEF.

Per il Comune di Salò, risulta quanto segue:

CONGUAGLIO ANNO 2018					
COMUNI	"R" per Leasing	Amm per Leasing	TOTALE	CANONI LEASING	DIFFERENZA
COMUNE DI SALÒ	9.886,87	28.780,52	38.667,39	47.001,26	-8.333,87

PEF ANNO 2018					
COMUNI	"R" per Leasing	Amm per Leasing	TOTALE	CANONI LEASING	DIFFERENZA
COMUNE DI SALÒ	9.724,97	28.983,38	38.708,35	47.980,31	-9.271,96

3.2.4 Delibera 238/2020/R/rif – Art. 7bis MTR: Valorizzazione della Componente COV_{TV}^{exp}

Come noto, a causa dell'evento Pandemico COVID-19, l'Autorità ha modificato il Metodo Tariffario al fine di permettere di intercettare quelle variazioni nelle componenti di Costo (positive o negative) che si stima di subire nel corso dell'anno 2020. Le variazioni apportate al Metodo operano per il solo anno 2020 e rientrano all'interno delle componenti COV_{TV}^{exp} e COV_{TF}^{exp} in relazione ai Costi di natura Variabile o Fissa.

L'art. 7bis del MTR introdotto dalla Delibera 238/2020/R/rif invita i soggetti gestori a valutare e, se ritenuto, inserire nei PEF queste specifiche componenti al fine di isolare i fenomeni di variazione dei Costi legati al Servizio che, da un lato, nel corso del 2018 non erano ovviamente emersi (la pandemia si è sviluppata nel corso dei primi mesi del 2020) e, dall'altro, nei prossimi anni (sperabilmente) non si ripeteranno.

Il Gestore Garda Uno ha effettuato le proprie valutazioni interne, sulla base dei dati e delle informazioni contabili al momento disponibili ed è emerso che l'unico ambito ove si rilevano significative variazioni di Costo è quello attinente allo Smaltimento e al Trattamento dei Rifiuti indifferenziati e differenziati. In un territorio ad elevatissima vocazione turistica, il periodo di *lockdown* ha riguardato anche quello che normalmente è definito "inizio stagione" ovvero corrispondente alla Pasqua, che segna l'arrivo del turismo soprattutto estero (dalla Germania, ma non solo) oltre che l'avvio di quello nazionale, generando un elevatissimo decremento delle quantità di rifiuti raccolte. Purtroppo, come noto, le riaperture delle attività non sono però coincise con la piena ripresa delle attività ricettive e pertanto il "trascinamento" della diminuzione dei rifiuti è continuato e, alla data di predisposizione del PEF, appare comunque chiaro che il consueto afflusso turistico, per l'anno in corso, è certamente compromesso. Le stime, al momento, portano a supporre una contrazione (su base annua) di circa il 15% delle quantità (dopo i picchi negativi dei primi mesi del 2020 che arrivano sino al -39,85% medio per il mese di aprile rispetto all'anno 2019) e di conseguenza dei Costi per queste componenti.

Proiettando i dati sino al 31/12, Garda Uno stima che si possano registrare, per l'intera gestione dei bacini di affidamento eserciti, minori Costi di Smaltimento e Trattamento per € 719.000,00 IVA inclusa e che in quota parte siano attribuibili alla Gestione del Comune di Salò per € 66.000,00 (IVA inclusa).

Pertanto, il valore della componente COV_{TV}^{exp} indicata nel PEF viene valorizzata dal Gestore in € 66.000,00 (IVA inclusa) come di seguito meglio evidenziato:

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif			
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV_{TV}^{exp}	facoltativo	-	66.000
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS_{TV}^{exp}	facoltativo	-	-
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	691.358	690.489
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV_{TF}^{exp}	facoltativo	-	-
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	1.363.906	1.411.952
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND _{TV})	C	2.055.264	2.102.441
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}			
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV}	facoltativo		
$\Sigma T_s = \Sigma TV_s + \Sigma TF_s$ al netto della componente di rinvio RCND _{TV}			2.102.441

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

L'Ente Comune di Salò con determinazione del Dirigente Responsabile Area Finanziaria n. 467 del 04.08.2020 ha affidato a CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI con sede legale in Via Berzantina 30/10 c.a.p. 40030 CASTEL DI CASIO (Bo) P.IVA 00579851205 C.F. 02460390376 il servizio di assistenza, supporto e consulenza specialistica per la validazione del PEF TARI 2020 secondo le specifiche previste dal MTR 2018-2021 di Arera di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i..

L'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore per la redazione del PEF Anno 2020 comprende la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018. L'attività di validazione svolta è coerente con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente ha rispettato il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR a tal proposito si ricorda che il Coefficiente di Recupero di Produttività per l'anno 2020 è stato fissato, su proposta del Gestore, dal Comune nella misura del 0,1% e che non sono previste modifiche del Perimetro Gestionale e/o nella Qualità del Servizio, cosicché i relativi coefficienti PG_a e QL_a non sono valorizzati.

4.3 Costi operativi incentivanti

L'Ente territorialmente competente non ha obiettivi specifici da conseguire. Proiettando i dati disponibili del 2020 al 31/12/2020, Garda Uno stima che si possano registrare, per l'intera gestione dei bacini di affidamento eserciti, minori Costi di Smaltimento e Trattamento e che in quota parte

siano attribuibili alla Gestione del Comune. Pertanto, lo “scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV” dal Gestore per il Comune di Salò è definito in € 66.000,00 (IVA inclusa).

Il PEF non contiene le altre voci di costo specifiche e facoltative connesse alle Delibere 158 e 238 di ARERA (costi opzionali Covid-19):

- Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
- Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la **Relazione redatta ai sensi del comma 4.5 del MTR**.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Il nuovo MTR prevede un meccanismo di “gradualità” (rif. Art. 16) che consente, all'interno della tariffa anno 2020, di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio relativo all'anno 2018 (primo anno di regolazione ARERA) e la qualità del servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente”.

La componente di conguaglio, definita, RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”.

Per una corretta valorizzazione dei conguagli dell'anno 2018, il metodo prevede l'azione di un coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$. Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l'effetto dei conguagli sull'ammontare dei costi previsti per l'anno 2020, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di gestione sotto remunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente $CU_{eff}2018$. In caso di gestione sovra-remunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti potranno “restituire” una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza, sempre valutata con il parametro $CU_{eff}2018$.

Il coefficiente γ è il risultato della somma di tre componenti $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$ così definiti:

- γ_1 è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- γ_2 è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- γ_3 è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Garda Uno ha proposto l'utilizzo di coefficienti che possano garantire una gradualità a basso impatto nei confronti dell'Utenza sia per il 2018 che per il 2019 (impatto su PEF2021) così come recepito dall'Ente Comune di Salò territorialmente competente.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Per quanto attiene il coefficiente di Sharing “b” previsto all'art. 2 comma 2 del Metodo, l'Ente Territorialmente Competente ha valutato di adottare il valore proposto dal Gestore pari a 0,3 che non ha oggettivamente alcun effetto sulla Tariffa di competenza del gestore.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Non sono previsti ulteriori parametri demandati all'Ente stesso.

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL SOTTOSCRITTO MARIO BOCCHIO
NATO/A A BEDIZZOLE (BS)
IL 15/08/1955
RESIDENTE IN BEDIZZOLE (BS)
VIA SIGNORINA 19
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GARDA UNO SPA
AVENTE SEDE LEGALE IN PADENGHE SUL GARDA (BS) VIA ITALO BARBIERI 20
CODICE FISCALE 87007530170 PARTITA IVA 00726790983
TELEFAX 030 9995420 TELEFONO 030 9995401
INDIRIZZO E-MAIL PROTOCOLLO@PEC.GARDAUNO.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 17/04/2020, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 27/05/2020

IN FEDE

MARIO BOCCHIO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ex art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e smi. L'originale elettronico è conservato negli archivi informatici della Società Garda Uno Spa.

**RELAZIONE ART. 4.5
SUPERAMENTO LIMITE DI CUI ALL'ART. 4.3
(LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE)
COMUNE DI SALÒ**

ISTANZA

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Valutazione di congruità sulla base delle risultanze dei “Fabbisogni Standard” (art. 4.5 punto 1).....	3
3	Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario della gestione	4
4	Effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b.....	5
5	Valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità delle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale	6
6	Squilibrio economico finanziario del Gestore: recupero della sostenibilità efficiente della gestione.	6

1 Premessa

La presente Relazione redatta dal Comune di Salò ha il fine di analizzare la possibilità di inserire, nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2020 redatto ai sensi dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 443/2019/ R/rif, i maggiori Costi di natura esogena derivanti dall'aumento non altrimenti sostenibile da parte del Gestore delle condizioni economiche di accesso (c.d. "prezzi al cancello") agli Impianti di Smaltimento e Trattamento.

Il Gestore Garda Uno Spa, affidatario diretto "*in house providing*" delle attività di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti, è incaricato contrattualmente di conferire i Rifiuti Urbani ed assimilati agli impianti di Smaltimento e di Trattamento, sostenendone i relativi Costi che, naturalmente, confluiscono all'interno del Piano Economico Finanziario.

Sino all'anno 2019, le dinamiche di variazione dei Corrispettivi non subivano limitazioni nelle modalità di determinazione del Costo del Servizio recate dal Metodo Tariffario Normalizzato di cui al DPR 158/1999. Nel Metodo Tariffario Rifiuti (il citato Allegato A alla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif), risulta invece oggettivamente impossibile per il Gestore modificare in corso d'anno il Costo del Servizio determinato dal Metodo stesso, con l'effetto che eventuali scostamenti di Costo (anche significativi) di un anno "a" saranno oggetto di conguaglio solo nell'anno "a+2". Tale impostazione se ha un evidente significato se riferita ai Costi rientranti nella sfera di controllo del Gestore (Personale, gestione Mezzi, materie prime, servizi, noleggi), può generare peraltro più di una criticità per i Costi di natura esogena, per i quali il Gestore non ha possibilità alcuna di incidere sulla relativa dinamica.

Nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti gli ultimi tre anni sono stati caratterizzati da significativi aumenti di Costi, per lo più riconducibili ad una carenza impiantistica ormai diffusa su tutta Italia. A fronte di un aumento costante della produzione dei Rifiuti, l'Italia non è stata infatti capace di strutturarsi con un adeguata rete impiantistica sia in ordine a impianti di smaltimento finale (termovalorizzatori/discariche) sia in termini di impianti della filiera del recupero (impianti di compostaggio, biometano, trattamento legno, plastica, vetro).

A tutto questo si è aggiunta anche la carenza di efficaci politiche ambientali a sostegno ed incentivazione della Green Economy che ha, di fatto, limitato l'avvio di una vera e sostenibile "economia circolare".

È stata infatti sufficiente, nel corso del 2018, la chiusura del mercato cinese alle importazioni dei Rifiuti (in particolare plastica, tessile e carta), per generare una forte crisi della filiera del Recupero. E, di fatto, la situazione nel nostro Paese è di prossimità alla saturazione impiantistica.

Il proliferare di incendi e pratiche illegali di questi ultimi tre anni sono del resto la dimostrazione e la logica conseguenza di politiche ambientali che per anni hanno limitato se non bloccato la creazione di quella fondamentale rete impiantistica in grado di soddisfare le crescenti necessità di trattamento rifiuti.

In un contesto in cui la domanda di trattamento finale dei rifiuti è decisamente superiore alla disponibilità di spazi di conferimento, i prezzi si sono quindi notevolmente incrementati.

In particolare, frazioni quali i rifiuti ingombranti e il legno hanno avuto incrementi negli ultimi anni dal 50 al 100%. E ancora più allarmante è la situazione dei rifiuti valorizzabili da Raccolta Differenziata (ad esempio: carta e vetro), che perdono costantemente valore.

Nel capitolo 6 della presente Relazione si misureranno e si svilupperanno gli effetti di tali dinamiche in relazione all'equilibrio economico finanziario del Gestore.

2 Valutazione di congruità sulla base delle risultanze dei “Fabbisogni Standard” (art. 4.5 punto 1)

L'art. 16.3 del Metodo Tariffario Rifiuti prevede che il $CUeff_{a-2}$ sia pari a:

$$CUeff_{a-2} = (\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old}) / q_{a-2}$$

I dati TV_{a-2}^{old} e TF_{a-2}^{old} rappresentano le componenti Variabili e Fisse della Tariffa così come computate dall'Ente Locale per il PEF dell'anno 2018 che risultano:

$$TV_{a-2}^{old} = \text{€ } 807.996,75$$

$$TF_{a-2}^{old} = \text{€ } 1.131.696,42$$

Mentre la componente q_{a-2} rappresenta la quantità di rifiuti effettiva dell'anno a-2 ovvero del 2018 che risulta pari a 6.791,19 tonnellate.

Pertanto, il $CUeff_{a-2}$ per 2020 è pari a

$$(\text{€ } 807.996,75 + \text{€ } 1.131.696,42) / \text{ton } 6.791,19 = 285,29 / \text{tonnellata}$$

Il calcolo del Costo Standard di confronto è stato effettuato per il tramite del tool applicativo reperibile sul sito https://www.comuni.cloud/serv_rifiuti/ ed inserendo le variabili necessarie al corretto calcolo derivanti dalla situazione nella Regione Lombardia ovvero:

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di incenerimento e co-incenerimento	n. 18
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n. 8
Discariche	n. 8

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato	47,68%
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e co-incenerimento	58,87%
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali	5,96%

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata

no

Modalità di gestione del servizio

Presenza della raccolta domiciliare

si

Presenza dei centri di raccolta

si

Presenza della raccolta su chiamata

si

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in corso

80,97%

Distanza tra il comune e gli impianti

36,41

In base ai tali dati il **Costo standard unitario** in € / tonnellata risulta pari a

€ 317,70

Il Costo Unitario effettivo risulta quindi **inferiore del 10,20%** rispetto al Costo Standard, dimostrando così l'oggettiva economicità della Gestione sul Territorio del Comune di Salò.

Va osservato anche che il Costo Unitario effettivo, sulla base del confronto di tali dati sull'intero bacino servito di 24 Comuni, risulta **mediamente inferiore del 6,83%** rispetto al corrispondente Costo Standard, confermando ulteriormente l'effettiva economicità della Gestione sull'intero territorio servito dal Gestore Garda Uno.

3 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario della gestione

Come già evidenziato precedentemente, il Gestore affidatario Garda Uno opera esclusivamente in base ad affidamenti diretti "in house providing" da parte dei propri Soci, in un'ottica di sostanziale gestione di Bacino, pur in assenza di EGATO, non attivati dalla Regione Lombardia sul proprio territorio.

L'art. 4.5 MTR richiede di inserire nella relazione all'Autorità di esprimere le valutazioni compiute in ordine all'equilibrio economico – finanziario della gestione, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti **CTS_a** e **CTR_a**.

Come già osservato nelle premesse, l'anno 2020 mostra un notevole incremento delle tariffe di accesso agli impianti di Trattamento e Smaltimento tra il 2018 e il 2020, come è documentato dai contratti in corso e dalle relative fatture contabilizzate ne due anni.

In assenza della prevista regolazione da parte dell'Autorità ARERA delle Tariffe di Accesso agli Impianti, i contratti stipulati da Garda Uno con gli operatori di filiera evidenziano i seguenti effetti economici globali nel bilancio del Gestore per l'anno 2020, ipotizzando l'invarianza nelle quantità dei rifiuti gestiti:

Tipo materia	Q.tà 2018 ton.	CorrISP. unitario 2018 € / ton	CorrISP. Totale 2018 €	CorrISP. unitario 2020 € / ton	CorrISP. Totale 2020 €	Incremento corrispettivo 2020 € (netto IVA)
Rifiuto Indifferenziato	23.459,07	91,00	2.134.775,37	94,00	2.205.152,58	70.377,21
Ingombranti	3.679,44	110,00	404.738,40	180,00	662.299,20	257.560,80
Carta – Vagliatura	6.262,835	0,00	0,00	6,00	37.577,01	37.577,01
Frazione Organica	12.144,08	62,65	760.826,61	72,00	874.373,76	113.547,15
Legno	4.276,07	30,00	128.282,10	58,00	248.012,06	119.729,96
Farmaci	13,22	650,00	8.596,90	1.000,00	13.226,00	4.629,10
Pneumatici	28,50	130,00	3.705,00	145,00	4.132,50	427,50
T e/o F	3,79	650,00	2.464,80	1.400,00	5.308,80	2.844,00
Vernici	48,38	900,00	41.454,90	1.400,00	66.343,80	24.888,90
Bombolette	3,94	2.000,00	7.878,00	2.200,00	8.665,80	787,80
					TOTALE	632.369,43
					IVA 10%	63.236,94
					TOTALE IVA INCLUSA	695.606,37

Il maggior Costo sopra evidenziato ridurrebbe notevolmente il risultato economico del Servizio, incidendo negativamente: a) sulla capacità di autofinanziamento e quindi sul livello degli investimenti finalizzati al miglioramento del servizio, rammentando che gli eventuali limitati utili di esercizio sono, come da Statuto di Garda Uno, reinvestiti nei Servizi per il territorio servito; b) sulla capacità di far fronte ad eventuali imprevisti in corso d'anno; c) sulla velocità di pagamento dei Debiti.

Con specifico riferimento al Comune di Salò, l'incremento relativo a questa componente sui Costi del 2020 risulta pari a € 63.633, incremento che, per quanto si è detto, può pregiudicare significativamente l'equilibrio economico – finanziario del Gestore, tenendo anche conto del fatto che per effetto della limitazione alla crescita annua della tariffa, tale maggior costo rischia di non essere più recuperabile nemmeno in futuro (nell'anno 2022).

Per tali motivi l'ETC ritiene necessario inserire nel PEF 2020 questa maggior componente di costo – sul quale si ribadisce il Gestore e l'Ente Locale non hanno alcun controllo – con un incremento del Costo del Servizio per l'anno 2020 pari ad un ulteriore + 3,23% rispetto all'aumento derivante dal limite di cui all'art. 4 del Metodo.

4 Effetto relativo alla valorizzazione del fattore di sharing b

Per quanto attiene il coefficiente di Sharing “b” previsto all'art. 2 comma 2 del Metodo, l'Ente Territorialmente Competente ha valutato di adottare il valore proposto dal Gestore pari a 0,3. Come si è già rilevato, pur in mancanza di EGATO nella Regione Lombardia, Garda Uno è sostanzialmente un Gestore di Bacino e il Servizio, con rare eccezioni, è svolto su territori contigui e omogenei. Per tali motivi i Comuni Soci hanno deciso di uniformare l'individuazione dei Coefficienti di competenza del ETC (“b”, “ω”, “γ”).

Osservando l'effetto di tali componenti sul lato del Gestore:

applicando il Coefficiente di sharing pari a 0,3, il risultato ΣT_a è pari a € 2.055.264 che confrontato con ΣT_{max} che è pari a € 1.988.097 (incremento di +3,37%), verrebbe automaticamente limitato a € 1.988.097 che è, appunto, pari al risultato del valore ΣT_{max} di competenza del Gestore;

l'applicazione di un coefficiente “b” in corrispondenza del limite superiore dell'intervallo, porta ai seguenti risultati:

ΣT_a pari a € 2.001.852 che confrontato con ΣT_{max} che è pari a € 1.988.097 vede un incremento del +0,69%, comunque superiore al massimo che è, appunto, pari a ΣT_{max} di competenza del Gestore e pertanto il valore ammesso è comunque € 1.988.097.

Pertanto, l'applicazione di un fattore di sharing al limite superiore dell'intervallo, non ha oggettivamente alcun effetto sulla Tariffa di competenza del gestore.

5 Valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità delle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale

Non sono previsti Oneri aggiuntivi per incrementi di qualità delle prestazioni o per modifiche nel perimetro gestionale.

6 Squilibrio economico finanziario del Gestore: recupero della sostenibilità efficiente della gestione.

Come già illustrato in capitolo 3, l'unica criticità che attualmente si verifica è quella attinente all'incremento del Costo degli Smaltimenti e dei Trattamenti, che incide sulle componenti CTS_a e CTR_a .

Si sono ben illustrate nel capitolo 3 di questo documento gli effetti che derivano dall'inserire o escludere tali Costi esogeni nel Costo del Servizio per l'anno 2020.

Non risultano ulteriori squilibri di carattere economico – finanziario a carico del Gestore che necessitino di azioni di recupero della sostenibilità efficiente della gestione. Come si può infatti verificare, nella Relazione di Accompagnamento del PEF, redatta in conformità all'appendice 2 della Delibera ARERA 443/2019/R/rif, non emergono problematiche da porre sotto osservazione dal punto di vista dell'efficienza del Servizio e della congruità e ammissibilità dei Costi dello stesso.

Si ricorda che il Coefficiente di Recupero di Produttività per l'anno 2020 è stato fissato, su proposta del Gestore, dal Comune nella misura del 0,1% e che non sono previste modifiche del Perimetro Gestionale e/o nella Qualità del Servizio, cosicché i relativi coefficienti PG_a e QL_a non sono valorizzati.

Risulta pertanto necessario inserire sin d'ora tra i Costi del Servizio un valore di Costo con caratteristiche esogene che rappresenta, a parità di quantità smaltite/trattate nel 2018, l'incremento dei prezzi unitari di accesso agli Impianti di Smaltimento/Trattamento per le motivazioni di cui al capitolo 3.

In conclusione, il PEF per l'anno 2020 del Comune di Salò pertanto si può riassumere come segue:

	Gestore	Ente Locale	Totale
$\Sigma Ta (\Sigma TVa + \Sigma TFa)$	2.055.264	47.177	2.102.441
$(1+p)$			+ 1,60%
$\Sigma Ta-1$	1.799.693	140.000	1.939.693
$\Sigma Tmax$	1.923.551	47.177	1.970.728
Costi Istanza (CTS_a e CTR_a)	63.633	0	63.633
$\Sigma Tmax$ new	1.987.184	47.177	2.034.361
Valore di p applicato			+ 4,88%

Con questa Relazione l'Ente Locale invita formalmente l'Autorità ARERA a valutare positivamente l'istanza qui circostanziata e ad avallare i Costi esogeni afferenti alle componenti **CTS_a** e **CTR_a** e già inseriti in base alle motivazioni e alle illustrazioni riportate in questo documento.

COMUNE DI SALÒ (BS)

Gestore: GARDA UNO SPA

REPORT VALIDAZIONE PEF 2020 RIFIUTI

Ai sensi dell'Art. 19
dell'MTR 443/2019/R/rif
ARERA

Documento completato in data 14/09/2020



Il Responsabile Tecnico Aziendale

di COSE.A

(Mauro Sanzani)



INDICE

1	Obiettivi dell'attività di verifica effettuata.....	3
2	Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2020	4
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	4
2.2	Informazioni rilevanti sul Gestore – Garda Uno Spa.....	5
2.3	Attività in capo al Comune	5
2.4	Riferimento ETC	5
3	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili.....	6
3.1	Analisi documentazione prodotta e dati contabili di riferimento.....	6
3.2	Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati....	8
3.3	Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi	8
4	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti	9
4.1	Rispetto generale della metodologia di calcolo	9
4.2	Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda)	9
4.3	Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro	9
4.4	Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative	9
4.5	Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali	9
4.6	Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing.....	10
4.7	Determinazione dei conguagli.....	10
4.8	Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie	11
4.9	Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione	11
4.10	Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 443-19	11
4.12	Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 443-19	12
4.13	Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie	13
4.14	Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento	13
4.15	Rispetto delle tempistiche di validazione.....	13
5	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore	13
5.1	Verifica eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore	13
5.2	Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020	13
6	Verifiche finali.....	14
6.1	Verifica riclassificazione costi fissi e variabili	14
6.2	Evidenza dei criteri di semplificazione adottati	14
6.3	Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti	14
6.4	Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.....	14
6.6	Prezzi finali	15
8	Esito attività di validazione.....	18

	Oggetto: VALIDAZIONE PEF 2020 ARERA RIFIUTI Ai sensi dell'Art. 19 dell'MTR 443/2019/R/rif ARERA	Rev_ 14/09/2020 Pagina 3
---	---	--

1 Obiettivi dell'attività di verifica effettuata

L'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore per la redazione del PEF Anno 2020 comprende la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018. L'attività di validazione svolta è coerente con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

La Tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2020:

Tipo	Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di Verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a.)	A1-Richiesta dei dati contabili ai Comuni/Gestore mediante template strutturati; A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita. A5-Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b.)	B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo; B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2017; B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro; B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative; B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti), ove previsti; B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri; B7-Determinazione dei conguagli; B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie; B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione; B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 443-19; B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 443-19; B12-Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente; B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento; B14-Rispetto delle tempistiche di validazione
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c.)	C1-Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore; C2-Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020 (costi contrattualizzati euro/ton e flussi previsionali 2020) e relativo confronto con costi storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; C3-Analisi puntuale dei benefici storici 2018 inflazionati in coerenza all'MTR; C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC.
D	Altre verifiche	D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta (quadratura dei costi a carico dei Comuni con il bilancio totale); D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati; D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti; D4-Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

Sono inoltre valutati gli effetti delle delibere ARERA connesse al COVID-19.

A cura di COSEA Consorzio	Rif. Mod. 443/Valid.	Il Responsabile Aziendale: Mauro Sanzani
---------------------------	----------------------	--

2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2020

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune di Salò ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti a Garda Uno Spa; il Bacino di Affidamento è rappresentato dall'intero territorio del Comune. L'affidamento è avvenuto nel rispetto dell'art. 5 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che recepisce le Direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE con la formula dell' "*in house providing*", con Atto n. 10080 del 17/12/2013 rogato dal Segretario Comunale dott. Iapicca.

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda alla relazione del PEF 2020 predisposta dal gestore. In sintesi sono erogati tutti i servizi di raccolta rifiuti con modalità porta a porta, servizi di raccolta a chiamata, gestione centro di raccolta comunale, servizi di spazzamento e pulizia, servizi vari, trattamento e recupero dei rifiuti urbani; gestione delle tariffe e dei rapporti con le utenze; gestione generale.

Sul territorio del Comune non è svolta né dal Gestore Garda Uno né dal Comune la "micro raccolta" dell'amianto da utenze domestiche; i Costi di eventuali raccolte di amianto abbandonato sul territorio sono sostenuti dall'Ente Locale e attribuiti alla Fiscalità Generale e non direttamente al PEF (TARI).

Garda Uno è Società a totale Capitale Pubblico e partecipata da Enti Locali (Comuni, Provincia, Comunità Montana), iscritta all'Anagrafica ARERA con numero 1711 per i Servizi regolati di Produzione Energia Elettrica e Servizio Integrato dei Rifiuti.

La società, per il 2018 e al momento attuale, è affidatario diretto "*in house providing*" del Servizio nei seguenti 24 Comuni:

Calcinato
Calvagese
Desenzano
Gardone Riviera
Gargnano
Limone
Lonato
Magasa
Manerba
Manerbio
Moniga
Padenghe
Polpenazze
Pontevico (dal 01/01/2018)
Pozzolengo
Puegnago
Salò
San Felice
Soiano
Tignale
Toscolano
Tremosine
Valvestino
Verolanuova (dal 21/05/2018)

In tutti i Comuni viene gestita l'attività di Raccolta e Trasporto dei Rifiuti; in 18 Comuni è gestita anche l'attività di Spazzamento Strade; non è gestita direttamente con Impianti propri l'attività di Trattamento dei Rifiuti ma va comunque precisato che i Rifiuti raccolti sono avviati ad impianti di Smaltimento e/o Recupero e che i rapporti con gli Smaltitori / Recuperatori sono tenuti direttamente da Garda Uno.

In tutti i Comuni è applicata la TARI Tributo e l'attività di Rapporti con l'Utenza (incluse le attività di Calcolo, predisposizione dei documenti di riscossione, riscossione, accertamento) è gestita in proprio dai Comuni.

2.2 Informazioni rilevanti sul Gestore – Garda Uno Spa

In coerenza a quanto dichiarato dal Gestore, essa dichiara che: *“alla data attuale lo stato giuridico – patrimoniale del Gestore è quello di Società Operativa, non soggetta a qualsivoglia procedura fallimentare, concorsuale, liquidatoria o simili”*.

Sul Servizio Integrato dei Rifiuti, sussiste una sentenza passata in giudicato che riguarda l'affidamento diretto *“in house providing”* da parte del Comune di Calcinato con contestuale acquisto di Azioni nel 0,10% del Capitale Sociale (partecipazione c.d. *“ultraminoritaria”*). Il TAR Brescia ha respinto il Ricorso di impugnativa della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Calcinato proposto da Aprica SpA, avallando in toto quanto in essa contenuto. Si veda in proposito TAR Lombardia, Sez. Brescia sez. II, 23/9/2013 n. 780 (*“sulla legittimità degli affidamenti in house e sul requisito del controllo analogo da parte di soci ultraminoritari”*).

2.3 Attività in capo al Comune

Tutte le attività e i costi sono gestiti da Garda Uno Spa, con la sola esclusione di alcuni costi operativi in campo al Comune oltre a gestione dei rapporti con l'utenza (CARC), servizi generali (CGG) e gestione dei crediti (in particolare FCDE).

2.4 Riferimento ETC

ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre documenti:

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,
- il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif (come modificato dall'allegato 1 alla Determina 2/2020)
- la dichiarazione, di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore del servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Nella Regione Lombardia, diversamente a quanto accade in altre Regioni, l'organizzazione del Servizio è demandata a ciascun Ente Locale e non ad una Autorità d'Ambito Territoriale (sovracomunale), cosicché i bacini di affidamento coincidono con i singoli Comuni affidanti. Tale

situazione, in presenza di una gestione organizzata in forma sovra-territoriale tramite Garda Uno Spa, si riflette in rilevanti difficoltà pratiche a una analitica rappresentazione dei dati per singolo bacino di affidamento, a cui si ritiene peraltro di poter efficacemente supplire tramite la metodologia di ripartizione illustrata al termine del precedente punto 2.1. Il Comune di **Salò**, in qualità di Ente Territorialmente Competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF attraverso incarico a COSEA Consorzio, specializzata sul tema gestione rifiuti e regolamentazione di settore; successivamente provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista.

3 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili

3.1 Analisi documentazione prodotta e dati contabili di riferimento

Per quanto attiene al Gestore Garda Uno, i dati che sono stati utilizzati come base per la predisposizione della parte di PEF relativa al "Gestore", provengono dalle scritture contabili obbligatorie e dalla contabilità analitica che è interconnessa al sistema contabile. Dal punto di vista metodologico e procedurale, il Gestore possiede già una contabilità rispondente ai criteri del TIUC per l'Unbundling Contabile (come da Delibera 137/2016 e relativo allegato A per gli ambiti dei Servizi Regolati di Produzione di Energia Elettrica e di Distribuzione, Misura e Vendita di Altri Gas a mezzo Reti Canalizzate) e ha provveduto a separare i Costi degli anni 2017 (utilizzabili per il calcolo dei Conguagli) e 2018 (utilizzabili per il calcolo del PEF 2020) e afferenti alle Aree già Regolate dell'Energia Elettrica e del Gas da quelli dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise e, in ultimo, da quelli per le Altre Attività tra le quali figura ora anche l'Attività del Servizi Integrato dei Rifiuti.

Si è provveduto agevolmente ad isolare dalle altre Attività "non regolate" quella del Settore Rifiuti, poiché già nelle fasi di contabilizzazione, ogni singola operazione contabile afferente direttamente a questa Attività, era stata "marcata" con uno specifico indicatore univoco.

I Costi dei Servizi Comuni e delle Funzioni Operative Condivise sono stati attribuiti al Servizio Integrato dei Rifiuti attraverso i driver previsti dalla Delibera 137/2016 – Allegato A, ovvero:

Servizio Comune (si indicano i S.C. che hanno subito una movimentazione contabile)

- Approvvigionamento e Acquisti: numero ordini registrati per ciascuna Attività;
- Servizi Immobiliari e Facility Management: numero addetti assegnati a ciascuna Attività;
- Servizi Informatici: numero postazioni assegnate a ciascuna Attività;
- Servizi di Telecomunicazione: numero postazioni assegnate a ciascuna Attività;
- Servizi Amministrativi e Finanziari: ricavi delle Vendite e delle Prestazioni per ciascuna Attività;
- Organi Legali e Societari, alta direzione e staff centrali: ricavi delle Vendite e delle Prestazioni per ciascuna Attività;
- Servizi del personale e delle risorse umane: numero addetti assegnati a ciascuna Attività.

Funzione Operativa Condivisa (si indicano le F.O.C. che hanno subito una movimentazione contabile)

- Funzione Operativa Condivisa tecnica di telecontrollo e ricerca perdite: Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività
- Funzione Operativa Condivisa tecnica di manutenzione e servizi tecnici: Costo a consuntivo degli interventi effettuati per ciascuna attività.

	Oggetto: VALIDAZIONE PEF 2020 ARERA RIFIUTI Ai sensi dell'Art. 19 dell'MTR 443/2019/R/rif ARERA	Rev_ 14/09/2020 Pagina 7
---	---	--

In funzione della natura dei Costi sostenuti (e dei c.d. “Altri Ricavi”), si è provveduto a:

- effettuare una approfondita analisi della loro natura al fine di identificare le c.d. “poste rettificative” di cui all’art. 1 dell’Allegato A della Delibera 443/2019/R/rif per escludere tutti i Costi sostenuti di cui all’art. 6 ma non ammessi (a mero titolo di esempio illustrativo ma non esaustivo: ammortamenti, assicurazioni non obbligatorie, liberalità, oneri straordinari e finanziari, costi di rappresentanza, ecc.).
- riclassificarli in funzione della loro natura secondo la tassonomia di cui alle componenti di Costo (variabile e fisso) secondo quanto previsto nell’art. 2 comma 2.2 e 2.3.

Si sono identificate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali utilizzate per il Servizio Integrato dei Rifiuti e per ogni singola immobilizzazione si è provveduto al calcolo del loro valore Regolatorio e del relativo ammortamento Regolatorio secondo i dettami di cui al “*Titolo IV – Costo d’uso del Capitale*” dell’allegato A.

In ordine all’attribuzione dei costi ai singoli Comuni, il gestore ha adottato i seguenti criteri:

- Garda Uno, in conformità alla propria natura di società in house pluricomunale, soggetta al controllo analogo congiunto dei propri soci, svolge il Servizio nei 24 Comuni, integrando funzionalmente e operativamente le risorse dedicate alla produzione del servizio stesso in modo da massimizzarne l’efficienza e l’impiego;
- In particolare, nei comuni a vocazione turistica è richiesto un maggior impiego dei fattori produttivi nei mesi estivi, mentre il contrario avviene negli altri comuni, verificandosi così un dinamico movimento di risorse interno all’intero perimetro di operatività della Società gestionale, che rileva i costi in maniera unitaria per l’intero territorio servito;
- diverse sono ovviamente le entità, le frequenze e le tipologie di servizi richiesti dai singoli Comuni, in relazione alle specifiche realtà territoriali, demografiche e socioeconomiche e ai livelli prescelti dalle singole amministrazioni, che si presentano assai variegate per numerosità della popolazione, vocazione turistica, collocazione in zone pianeggianti o di montagna, tipologia e numero di attività economiche presenti; le condizioni di affidamento e i prezzi di riferimento dei servizi, che sono soggetti alla verifica congiunta dei soci, sono comunque omogenei;

In sintesi i costi oggettivamente attribuibili a ciascun Comune sono proporzionali all’entità dei corrispettivi stabiliti nei singoli atti di affidamento. Tale criterio è reso trasparente, univoco, oggettivo e verificabile da parte dei singoli Comuni al fine di distribuire i costi rilevati dalla Società tra le varie realtà territoriali gestite. L’analisi sul bilancio chiuso al 31/12/2018 evidenzia per il “Settore Rifiuti” le seguenti macro-voci contabili e tecniche:

- nel 2018 il fatturato si è incrementato passando da Euro 22.001.000 del 2017 a Euro 23.699.000 del 2018 (+ 7,71 % per effetto della variazione del perimetro dei Comuni serviti);
- nel 2018 gli investimenti ammontano a 1.184.000 € utilizzati principalmente per le manutenzioni straordinarie dei Centri di Raccolta (isole ecologiche) e per l’ammodernamento della flotta aziendale con particolare riferimento all’acquisto di nuovi automezzi ed attrezzature più performanti, meno inquinanti e dotate di sistemi tecnologici in grado di rendere più agevoli le raccolte da parte degli operatori soprattutto al fine di ridurre e prevenire infortuni sui luoghi di lavoro;
- Rifiuti gestiti nei comuni 90.075.497 kg (+ 13 % rispetto all’anno 2017 per effetto della variazione del perimetro dei Comuni serviti);
- Raccolta differenziata del bacino 75 % In base a nuovo metodo DGR 6511/2017;

A cura di COSEA Consorzio	Rif. Mod. 443/Valid.	Il Responsabile Aziendale: Mauro Sanzani
---------------------------	----------------------	--

	Oggetto: VALIDAZIONE PEF 2020 ARERA RIFIUTI Ai sensi dell'Art. 19 dell'MTR 443/2019/R/rif ARERA	Rev_ 14/09/2020 Pagina 8
---	---	--

- Per la movimentazione e gestione dei rifiuti Garda Uno opera con una flotta di 140 unità comprendenti: 51 mini-compattatori; 32 automezzi con vasca; 7 autocompattatori; 17 spazzatrici; 9 autocarri scarrabili (+ 3 rimorchi); 12 furgoni/autovetture; 1 lavacassonetti; 2 battelli spazzini; 5 tricicli fotovoltaici;
- Addetti: nel settore sono stati impiegati 117 dipendenti distribuiti sui 4 centri operativi: Desenzano, San Felice, Gargnano e nella sede di Padenghe.

La quota parte dei costi del gestore da attribuire al Comune, inflazionati in coerenza alle indicazioni del MTR 443 ARERA, per le diverse tipologie di costo variabili e fisse sono puntualmente definiti nei prospetti allegati (template di riferimento ARERA). I valori AR e ARConai sono quelli complessivi di pertinenza del Comune a cui sono stati successivamente applicati gli sharing definiti.

Relativamente all'IVA essa è stata ricalcolata dal gestore nel 10% per i costi rettificati connessi al CRT e CRD per i costi variabili e nel 10% per i costi rettificati connessi al CSL, CC e CK per i costi variabili. Il conguaglio (parte fissa e variabile) è già IVATO per corretta applicazione degli algoritmi. Relativamente ai costi in capo al Comune essi sono riportati al netto di IVA. Il metodo richiede di evidenziare l'IVA a parte e di inserirla nelle specifiche voci tra i costi variabili e fissi. Tutti i Comuni gestiti da Garda Uno applicano la TARI Tributo e pertanto l'Imposta sul Valore Aggiunto è a tutti gli effetti un Costo sul quale l'Ente non può in alcun modo incidere.

Le attività di verifica e coerenza, oggetto di un video-confronto con il Gestore in data 5 e 26 agosto 2020, hanno portato ad una valutazione positiva delle singole poste contabile afferenti alle fonti contabili obbligatorie per gli anni 2018 del Gestore. Nello specifico si evidenzia quanto segue:

- È stata verificata la quadratura di bilancio contabile (correttamente riportata dal gestore anche in forma schematica all'interno della relazione – rif. Paragrafo 3.2.1);
- Le voci di costo operativo addebitate al Comune (voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, CARC) sono coerenti e giustificate;
- Le voci di costo generale addebitate al Comune (voci CGG, COal) sono coerenti e giustificate;
- Le voci relative ai benefici CONAI e Mercato (voci - AR – AR Conai) sono coerenti e giustificate;
- Le voci relative ad “Ammortamenti, Remunerazione immobilizzazioni e immobilizzazioni in corso”, sono state verificate puntualmente.

Per il Comune è stata valutata la coerenza delle fonti contabili obbligatorie dichiarate nel PEF2020 e verificata la presenza della dichiarazione di veridicità. Va evidenziata la costante attività di supporto ai Comuni per la corretta applicazione del metodo fornita dal Garda Uno a partire dall'ottobre 2019.

3.2 Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati

E' stato richiesto e verificato il PEF approvato relativo all'anno 2018 e 2019. I suddetti PEF sono già stati riclassificati da Garda Uno per la voce MIUR e degli altri costi relativi alla gestione extra-caratteristica (recupero evasione-elusione), ecc.

3.3 Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi

Il documento è disponibile. Vedi allegato al presente documento.

A cura di COSEA Consorzio	Rif. Mod. 443/Valid.	Il Responsabile Aziendale: Mauro Sanzani
---------------------------	----------------------	--

4 Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti

4.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo

La redazione del PEF 2020 del Comune è coerente con la disciplina ARERA contenuta nei seguenti provvedimenti:

Rif	Titolo	Provvedimento	Nota
1	MTR - Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti del 31.10.2019	Del_443/2019/R/Rif	Obblighi per Redazione del Piano Finanziario 2020 e 2021
2	Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente del 03.03.2020	Del_57/2020/R/Rif	Contiene informazioni procedurali con nuove definizioni su prestatori d'opera, ruolo ETC, ecc.
3	Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari	Det 02/DRif/2020	Approfondimenti su punti specifici del metodo

Sono inoltre valutati gli effetti delle delibere ARERA connesse al COVID-19.

4.2 Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda)

Non sono presenti variazioni dei ruoli gestionali dal 2017 in poi; non si rientra pertanto nelle casistiche di semplificazione contenute nella Delibera 443/19 e Determinazione 02/20.

4.3 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro

Non sono presenti servizi extra-perimetro al PEF2020.

4.4 Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative

Nel corso dell'attività di validazione è stato approfondito con Garda Uno Spa il tema delle poste rettificative, come determinate nella Delibera 443/19. Tali costi, di ridotta entità, non sono comunque a carico del Comune in oggetto e degli altri Comuni soggetti a regolazione ARERA.

4.5 Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali

Queste componenti di costo sono le uniche di natura previsionale previste da ARERA nel nuovo MTR. Si tratta di costi operativi (fissi o variabili, di seguito COI) determinati secondo i criteri di cui all'articolo 8 del MTR e relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

Per il Comune di **Salò**, non sono stati previsti ampliamenti del Perimetro Gestionale (PG) né della Qualità del Servizio (QL). Pertanto i relativi due coefficienti variabili e appartenenti al coefficiente di cui all'art. 4 comma 3 del MTR non sono stati valorizzati.

4.6 Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing

Per l'individuazione del fattore b di sharing dei proventi, **il Comune ha considerato un valore pari a 0,30**. Il valore di omega, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri gamma 1 e gamma 2. Per questo motivo il valore scelto è stato determinato sulla base del loro peso specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione. Ne deriva un **valore di omega pari a 0,10**.

4.7 Determinazione dei conguagli

Il nuovo MTR prevede un meccanismo di "gradualità" (rif. Art. 16) che consente, all'interno della tariffa anno 2020, di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio relativo all'anno 2018 (primo anno di regolazione ARERA) e la qualità del servizio erogato "in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente".

La componente di conguaglio, definita, RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per gli anni 2018 (e 2019 per le entrate tariffarie 2021) ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le "pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni".

Per una corretta valorizzazione dei conguagli dell'anno 2018, il metodo prevede l'azione di un coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$. Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l'effetto dei conguagli sull'ammontare dei costi previsti per l'anno 2020, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di gestione sottoremunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente $CU_{eff\ 2018}$. In caso di gestione sovra-remunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti potranno "restituire" una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza, sempre valutata con il parametro $CU_{eff\ 2018}$.

Il coefficiente γ è il risultato della somma di tre componenti $\gamma = \gamma1 + \gamma2 + \gamma3$ così definiti:

- $\gamma1$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma2$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma3$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Garda Uno ha proposto, come sotto evidenziato, all'Ente Locale che è anche Ente Territorialmente Competente (ETC) l'utilizzo di coefficienti che possano garantire una gradualità a basso impatto nei confronti dell'Utenza sia per il 2018 che per il 2019 (impatto su PEF2021).

Il conguaglio è correttamente definito nel template ARERA.

Il posizionamento economico rispetto ai costi medi di settore è confermato dal confronto tra i costi del Comune e quelli desumibili dai Costi Standard.

	Oggetto: VALIDAZIONE PEF 2020 ARERA RIFIUTI Ai sensi dell'Art. 19 dell'MTR 443/2019/R/rif ARERA	Rev_ 14/09/2020 Pagina 11
---	---	--

Alla data attuale non è presente una Carta del Servizio né per singolo Comune servito, né generale Societaria. Per quanto riguarda la Qualità Contrattuale, si segnala che la gestione dei Reclami e Segnalazioni da parte dell'Utenza (nel caso specifico: cittadinanza) è attuata per il tramite di un sistema avanzato di Ticketing attivato e gestito da Garda Uno, che consente all'Utente di accedere ad una specifica pagina web e di inoltrare una segnalazione circostanziata, eventualmente corredata da immagini o altri documenti ritenuti rilevanti. Alla segnalazione viene assegnato un codice univoco identificativo che sarà utilizzato dal sistema informativo per tracciare le attività legate alla ricerca di informazioni (anche dai fornitori esterni dei servizi, se necessario) e le risposte date all'Utente. Pertanto, non è fatto uso di modulistica scaricabile ma di sistemi più sofisticati di tracciatura (anche) delle informazioni e delle risposte.

4.8 Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie

È stata correttamente effettuata in coerenza all'MTR 443-19.

4.9 Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione

Il metodo dà la possibilità di inserire i costi di ARERA competenza 2018 (anche se saldati nel 2019) in coerenza alla determina 2-20 di ARERA. Tale valore è inserito tra i COal.

4.10 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 443-19

La riclassificazione dei costi fissi e variabili è stata effettuata in coerenza al metodo.

A cura di COSEA Consorzio	Rif: Mod. 443/Valid.	Il Responsabile Aziendale: Mauro Sanzani
---------------------------	----------------------	--

4.12 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 443-19

Le scelte dei coefficienti (QLa), (PGa) vengono visualizzati dal nuovo MTR con la logica del posizionamento nei 4 quadranti:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESSIONE DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Formula per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	SCHEMA II Formula per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Formula per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a = 2\%$	SCHEMA IV Formula per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 3\%$ $QL_a = 2\%$

• Fonte: Art. 4.4 MTR 442-2019

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, è competenza del **Comune di Salò** determinare i coefficienti nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa),
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa).

Per l'anno 2020 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale senza modifiche sostanziali dal punto di vista economico su "qualità" e "perimetro". **Si rientra pertanto nella Schema I dell'art. 4.4.**

Nel **Comune di Salò** non sono previste, nel corso del 2020, variazioni del Perimetro Gestionale e/o della Qualità del Servizio. Pertanto il coefficiente "p" non subisce gli incrementi di cui alle componenti PG (sino al +3,00%) e QL (sino al + 2,00%) ex art. 4 comma 3 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019/R/rif (MTR).

I valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono pertanto i seguenti (il rho assume da metodo un valore oscillante, in funzione dei casi, tra 1,20% e 6,60%):

$$\begin{aligned} rpi_a &= 1,7\% \\ Xa &= 0,10\% \\ QLa &= 0,0\% \\ PGa &= 0,0\% \end{aligned}$$

Rho complessivo = 1,6%

Ne discende che le entrate tariffarie per il 2020 non possono eccedere l'1,6% sul PEF2019

	Oggetto: VALIDAZIONE PEF 2020 ARERA RIFIUTI Ai sensi dell'Art. 19 dell'MTR 443/2019/R/rif ARERA	Rev_ 14/09/2020 Pagina 13
---	---	---

4.13 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie

Il MTR, ai commi 4.5 e 4.6 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie. Le casistiche sono previste in dettaglio al comma 4.5 del metodo tariffario: in sintesi valutazioni di congruità sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard; valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo; oneri aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, equilibrio economico della gestione. **Nel caso in esame è previsto il superamento del limite entrate tariffarie. Vedi istanza correttamente formulata da parte del Gestore**

4.14 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento

La relazione è stata redatta in coerenza al template di riferimento ARERA allegato alla Delibera MTR 443/2019/R/Rif.

4.15 Rispetto delle tempistiche di validazione

La validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del PEF 2020 da parte del Consiglio Comunale di Salò.

5 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore

5.1 Verifica eventuale squilibrio economico-finanziario prodotta dal gestore

Il gestore non ha evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-finanziaria del Comune. Inoltre il servizio viene effettuato in coerenza a regolare affidamento ai sensi di legge.

5.2 Analisi puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2020

I costi di competenza per l'anno 2020 sono stati confrontati con i costi storici (anno 2018) determinati e rivalutati in coerenza con l'applicazione del MTR. Garda Uno ha evidenziato nella relazione che i Contratti sottoscritti per l'anno 2020 per questa tipologia di Costo, esogeno rispetto alle attività del gestore, vedono un elevato incremento del Corrispettivo per Tonnellata conferita che, se non immediatamente esposto nel PEF per l'anno 2020, potrebbe causare un potenziale squilibrio economico – finanziario del Gestore stesso a parità di quantità conferite nel 2018.

	Oggetto: VALIDAZIONE PEF 2020 ARERA RIFIUTI Ai sensi dell'Art. 19 dell'MTR 443/2019/R/rif ARERA	Rev_ 14/09/2020 Pagina 14
---	---	---

6 Verifiche finali

6.1 Verifica riclassificazione costi fissi e variabili

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, il PEF 2020 deve rispettare per il totale dei costi variabili la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

In sede di verifica è stato verificato il totale delle entrate tariffaria variabili 2019, quindi TVa-1 (riferimento PEF – Anno 2019). Il rapporto tra TVa e TVa-1 rientra nei limiti sopra descritti, pertanto le entrate tariffarie 2020 variabili sono state correttamente determinate.

6.2 Evidenza dei criteri di semplificazione adottati

Non sono previsti criteri di semplificazione adottati previsti da ARERA.

6.3 Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti

Tutta la documentazione è completa.

6.4 Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa

È stata effettuata verifica di coerenza con delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

6.6 Prezzi finali

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i prezzi incorporati nel PEF sono allineati ai contratti validi per il 2020 e pertanto garantiscono la copertura economica degli obblighi contratti dal Comune il Gestore. Tale valore rientra nel limite di crescita delle entrate tariffarie. I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”. Il quadro finale approvato è il seguente:

Costi Variabili

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario/Comune di riferimento		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/I	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	118.925	-	118.925
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	127.343	-	127.343
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	190.396	-	190.396
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	134.554	-	134.554
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{IMP} _{IV}	G	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	35.441	-	35.441
Fattore di Sharing - b	E	0,2	0,3	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	10.632	-	10.632
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	129.634	-	129.634
Fattore di Sharing - b(1+a)	E	0,33	0,33	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+a)AR _{CONAI}	E	42.779	-	42.779
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{IV}	G	170.131	8.320	178.451
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,75	0,55	-
Rateizzazione r	E	4	4	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{IV} /r	E	31.800	869	32.669
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	71.751	-	71.751
RTV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	E	757.258	869	758.127

Costi Fissi

Costi dell'attività di spezzamento e di lavaggio - Cst	G	132.199	-	132.199
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - LARC	G	-	48.676	48.676
Costi generali di gestione - CGG	G	932.423	-	932.423
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	-	-	-
Altri costi - COAI	G	1.635	-	1.635
Costi comuni - CC	E	834.058	48.676	882.734
Ammortamenti - Amm	G	75.938	-	75.938
Accantonamenti - Acc	G	-	8.034	8.034
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	8.034	8.034
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in sccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	58.436	-	58.436
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{cc}	G	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	E	125.172	8.034	133.206
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{IMP} _{FI}	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{FI}	G	224.592	85.408	310.000
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,75	0,55	-
Rateizzazione r	E	4	4	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{FI} /r	E	42.111	11.469	53.580
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	120.163	2.805	122.968
RTV, totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	E	1.961.296	88.086	2.049.382
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIR/2020	E	-	-	-
RT = RTV + RTD	E	2.321.256	87.127	2.408.383

Il totale dei costi efficienti è pari a complessivi 2.168.441 euro con un incremento del 8,4% rispetto al PEF anno 2019. Per effetto dell'applicazione del tetto alle entrate tariffarie il valore massimo “cappato” è ridefinito in 1.970.728 euro (vedi sotto dettaglio, con incremento del 1,6%).

Verifica del limite di crescita				
$rd_{1,2}$	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - $K_{1,2}$	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - $Q_{1,2}$	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $PG_{1,2}$	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C_{19,2020}$	facoltativo			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	E			1,00%
$\Sigma T_{1,2}$	C			2.034.361
$\Sigma T_{1,2}$	E	2.055.264	47.177	2.102.441
$\Sigma T_{1,2}$				807.997
$\Sigma T_{1,2}$				1.311.696
$\Sigma T_{1,2}$	E	1.799.693	140.000	1.939.693
$\Sigma T_{1,2}$	C			1.934
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)				
delta $(\Sigma T_{1,2} - \Sigma T_{max})$	C			1.970.728
	C			131.713

A seguito di istanza il PEF Finale 2020 è successivamente ridefinito come segue, con previsione finale pari a 2.034.361 euro:

ISTANZA PER MAGGIORI COSTI E ONERI SMALTIMENTO (IN TARIFFA VARIABILE)			
Incremento Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G		6.438
Incremento Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G		51.419
Incremento Oneri relativi attività e altre imposte	G		5.785
TOTALE ISTANZA			63.643
ΣT_{max} applicabile per l'anno 2020			
			2.034.361
$\Sigma T_{1,2}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (Inclusa istanza)	(proporzionali al massimo ammissibile)		710.864
$\Sigma T_{1,2}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	(proporzionali al massimo ammissibile)		1.323.497
TOTALE			2.034.361
$\Sigma T_{1,2}$			
rapporto $\Sigma T_{1,2} / \Sigma T_{1,2}$			0,88
TARIFFA APPLICABILE (con eventuale riequilibrio $\Sigma T_{1,2}$)			
Ridistribuzione dei costi fissi e variabili per il rispetto della condizione art. 3 MTR			
Ridistribuzione $\Sigma T_{1,2}$ (Inclusa istanza)	(proporzionali al massimo ammissibile)		710.864
Ridistribuzione $\Sigma T_{1,2}$	(proporzionali al massimo ammissibile)		1.323.497
TOTALE			2.034.361

Proiettando i dati disponibili del 2020 al 31/12/2020, Garda Uno stima che si possano registrare, per l'intera gestione dei bacini di affidamento eserciti, minori Costi di Smaltimento e Trattamento e che in quota parte siano attribuibili alla Gestione del Comune. Pertanto, lo "scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR- COV" dal Gestore per il **Comune di Salò è definito in € 66.000,00 (IVA inclusa).**

Il PEF non contiene le altre voci di costo specifiche e facoltative connesse alle Delibere 158 e 238 di ARERA (costi opzionali Covid-19):

- Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR- COS
- Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV

I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità” anche a seguito dell’istanza specifica che il Comune farà per l’aumento del limite delle entrate tariffarie.

Con riferimento alla procedura di approvazione di ARERA si evidenzia quanto riportato ai commi 2.3 e 2.4 della Delibera ARERA 57/2020/R/RIF del 03.03.2020

Omissis

2.3 Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, **l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate**, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

2.4 **Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.**

8 Esito attività di validazione

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare l'attività di validazione prevista dai punti 6.3 e 6.4 della Delibera 443/2019/R/rif del 31 Ottobre 2019 dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Articolo 19 dell'Allegato alla citata delibera. L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità successivamente al 31 Ottobre aventi ad oggetto il metodo tariffario rifiuti. La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente società per effettuare la validazione del PEF trasmessoci, i contenuti dei documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica identificati dal punto 19.1 del Metodo tariffario rifiuti allegato alla Delibera 443/2019/r/RIF.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Comune o del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Il bilancio d'esercizio è stato sottoposto a revisione contabile, effettuata dalla società di revisione Fidital Revisione srl. L'attività, svolta in coerenza con l'Art. 19 dell'MTR, si è svolta regolarmente alla presenza del Gestore Garda Uno (i documenti predisposti sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 443/2019/R/rif ed in particolare all'Articolo 18.2 del MTR.). Nello specifico è stata verificata:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni la scrivente società con la presente relazione rilascia una validazione del valore di € 2.034.361 euro (valore PEF anno 2020, IVA compresa) con incremento del 4,8% sul PEF2019. L'istanza di superamento del tetto riporta puntualmente tutte le poste economiche riepilogative ante e post istanza sia lato Comune che Garda 1.

	Gestore	Ente-Locale	Totale
$\Sigma Ta (\Sigma IVa + \Sigma IFa)$	2.055.264	47.177	2.102.441
$(1+p)$			+1,60%
$\Sigma Ta \cdot 1p$	1.799.693	140.000	1.939.693
ΣT_{max}	1.923.551	47.177	1.970.728
Costi-Istanza (CTS_1 e CTR_0)	63.633	0	63.633
$\Sigma T_{max-new}$	1.987.184	47.177	2.034.361
Valore di p applicato			+4,88%



Il Responsabile Tecnico Aziendale
di CO.SE.A
(Mauro Sanzani)

Allegati - Dichiarazione di veridicità dei dati

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ*DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF*

IL SOTTOSCRITTO **MARIO BOCCHIO**
NATO/A A **BEDIZZOLE (BS)**
IL **15/08/1955**
RESIDENTE IN **BEDIZZOLE (BS)**
VIA **SIGNORINA 19**
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ **GARDA UNO SPA**
AVENTE SEDE LEGALE IN **PADENGHE SUL GARDA (BS) VIA ITALO BARBIERI 20**
CODICE FISCALE **87007530170** PARTITA IVA **00726790983**
TELEFAX **030 9995420** TELEFONO **030 9995401**
INDIRIZZO E-MAIL **PROTOCOLLO@PEC.GARDAUNO.IT**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 17/04/2020, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
☒ È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
☐ NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 27/05/2020

IN FEDE

MARIO BOCCHIO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ex art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e smi. L'originale elettronico è conservato negli archivi informatici della Società Garda Uno Spa.

Dichiarazione di Veridicità Garda Uno

COSTI 2020 COMUNE DI SALO'

Totale costi del servizio 2020 (IVA inclusa)	2.034.361,00
--	--------------

Suddivisione costi a copertura parte fissa / variabile:

- Copertura parte fissa	1.323.497,00
- Copertura parte variabile	710.864,00
Totale costi del servizio	2.034.361,00

% copertura dei costi	100%	pari a	2.034.361,00
di conseguenza:			
- Parte di costi fissi da coprire con tariffa			1.323.497,00
- Parte di costi variabili da coprire con tariffa			710.864,00
		Totale	2.034.361,00

% attribuzione costi utenza <u>domestica</u>	50,00%	1.017.180,50
% attribuzione costi utenza <u>NON domestica</u>	50,00%	1.017.180,50
di conseguenza:		
- Parte di costi fissi da coprire con tariffa utenza domestica		661.748,50
- Parte di costi variabili da coprire con tariffa utenza domestica		355.432,00
	Totale a carico utenza domestica	1.017.180,50
- Parte di costi fissi da coprire con tariffa utenza NON domestica		661.748,50
- Parte di costi variabili da coprire con tariffa utenza NON domestica		355.432,00
	Totale a carico utenza NON domestica	1.017.180,50

TARIFFE TARI 2020 COMUNE DI SALO'

UTENZE DOMESTICHE

Tipo	Categoria Tari utenze domestiche	Coeff. Fissi (Ka applicato)	Coeff. Var. (Kb applicato)	Quota Fissa	Quota Variabile
D	D01 - 1 componente	0,8	1	0,69	29,38
D	D02 - 2 componenti	0,94	1,8	0,82	52,88
D	D03 - 3 componenti	1,05	2	0,91	58,76
D	D04 - 4 componenti	1,14	2,2	0,99	64,64
D	D05 - 5 componenti	1,23	2,9	1,07	85,20
D	D06 - 6 o più componenti	1,3	3,4	1,13	99,89

TARIFE TARI 2020 COMUNE DI SALO'

UTENZE NON DOMESTICHE

Tipo	Categoria Tari utenze non domestiche	Coeff. Fissi (Kc applicato)	Coeff. Var. (Kd applicato)	Quota Fissa	Quota Variabile
N	N01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5	1,24	0,69
N	N02 - Cinematografi e teatri	0,43	3,5	0,8	0,44
N	N03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,6	4,9	1,11	0,62
N	N04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21	1,63	0,91
N	N05 - Stabilimenti balneari	0,64	5,22	1,18	0,66
N	N06 - Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	0,94	0,53
N	N07 - Alberghi con ristorante	1,64	13,45	3,04	1,70
N	N08 - Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	2	1,12
N	N09 - Case di cura e riposo	1	8,2	1,85	1,03
N	N10 - Ospedali	1,27	10,55	2,35	1,33
N	N11 - Uffici, agenzie	1,52	12,45	2,81	1,57
N	N12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03	1,13	0,63
N	N13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	1,41	11,55	2,61	1,46
N	N14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,8	14,78	3,33	1,87
N	N15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappe	0,83	6,81	1,54	0,86
N	N16 - Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	3,29	1,84
N	N17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbie	1,48	12,12	2,74	1,53
N	N18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	1,03	8,48	1,91	1,07
N	N19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	2,61	1,46
N	N20 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	1,7	0,95
N	N21 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91	2,02	1,12
N	N22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67	10,31	5,76
N	N23 - Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78	8,98	5,02
N	N24 - Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44	7,33	4,09
N	N25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,76	22,67	5,11	2,86
N	N26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,4	4,83	2,70
N	N27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76	13,27	7,42
N	N28 - Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	5,07	2,83
N	N29 - Banchi di mercato genere alimentari	6,92	56,78	12,81	7,17
N	N30 - Discoteche, night club	1,91	15,68	3,53	1,98



COMUNE DI SALÒ
PROVINCIA DI BRESCIA

Area Finanziaria

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 16/09/2020

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

Il Responsabile del Servizio
CIGALA ETTORE / INFOCERT SPA

